

TORNATA DEL 20 APRILE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettera del ministro della guerra, Della Rovere, in risposta ad una petizione di vedove ed orfani di militari. = Istanza del deputato Crispi sull'ordine del giorno, per precedenza ai bilanci — Avvertenze del presidente del Consiglio, Minghetti, e del deputato Lanza. = Seguito della discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, Pisanelli — Il deputato De Donno riprende il suo discorso sull'organamento giudiziario. = Nuova istanza del deputato Gallenga per risposta alla sua interpellanza circa il console di Tunisi — Risposta del ministro per gli affari esteri, Visconti-Venosta. = Relazione sul disegno di legge per una ferrovia a cavalli da Settimo a Rivarolo Canavese, dichiarato di urgenza. = Si riprende la discussione — Voto motivato dal deputato Lazzaro, e diciassette altri — Discorsi e proposte dei deputati D'Ondes-Reggio, Ricciardi, Ninchi, Molfino e Cocco — Voti motivati dai deputati Camerini, Michelini, Boggio, Fiorenzi ed altri, Conforti ed altri.

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8995. Diodati Giovanni Battista, intendente militare giubilato, domanda che nella liquidazione della pensione gli siano computati senza interruzione gli anni di servizio che precedettero e seguirono la di lui destituzione per causa politica.

8996. Rusca Carlo e altri cittadini facendosi interpreti del voto degli elettori di Brivio, provincia di Como, fanno piena adesione alle petizioni state trasmesse alla Camera in favore della Polonia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vennero presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal direttore del giornale *La Legge*, avvocato Luciano Beretta — Annuario giudiziario del Regno d'Italia pel 1863, copie 1;

Dal capitano marittimo Enrico Molinari e Angelo Descalsi — Due opuscoli intitolati: *Osservazioni sul progetto di traversata ferroviaria di Genova*, Copie 50.

Il ministro della guerra, riscontrando sull'invio fattogli dalla Camera della petizione n° 8257, scrive la seguente lettera:

« Ho esaminato la petizione 8257 che per effetto della

deliberazione della Camera, emessa nella seduta del 19 prossimo passato mese, mi venne da V. S. onorevolissima inviata con nota numero 1020.

« Con essa le vedove e gli orfani di alcuni ex-militari ed altri loro assimilati, stati pensionati dal Governo pontificio e resisi defunti dopo la pubblicazione della legge delle antiche provincie del 27 giugno 1850, *Sulle giubilazioni dei militari e sulle pensioni alle loro vedove e famiglie*, verificatisi nelle Romagne il 4 febbraio, nelle Marche e nell'Umbria il 6 novembre 1860, si lagnano perchè nello accertamento dei loro titoli alla pensione e nella liquidazione di essa questo Ministero abbia tolta per base la mentovata legge, la quale riesce loro pregiudizievole, ed invocano quindi l'applicazione a loro riguardo delle leggi pontificie.

« Gli argomenti addotti in appoggio della preaccennata istanza sono abbastanza noti senza che mi faccia qui ad enunciarli: osserverò solamente che l'operato del Ministero trovasi conforme alle deliberazioni più d'una volta emesse, sulla materia dalla Corte dei conti subalpina, e precisamente verso due delle petenti, cioè della Piazzoli, vedova dell'ex-intendente militare pontificio Amici (che è la prima sottoscritta alla petizione), e della Fabbri, vedova dell'ex-capitano Orlandi.

« Il Ministero, senza dimenticare il principio che la nuova legge abroga l'antica, aveva proposto, per motivi che credeva plausibili ed è qui inutile riferire, la pensione per le ora dette due vedove, a mente delle leggi pontificie; ma la prefata Corte dei conti gli rinviò

tali proposte dichiarando doversi il diritto loro alla pensione misurare colla legge militare sarda in vigore all'epoca della morte del pensionato marito.

« Inoltre, siccome la ripetuta legge delle antiche provincie veniva ben anche pubblicata in quelle parmensi per decreto 30 settembre 1859 del dittatore, così questo Ministero, uniformandosi alle preaccennate deliberazioni della Corte dei conti subalpina ed al concorde voto espresso dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Torino, procedette all'accertamento dei titoli d'altra vedova di militare parmense colle norme stabilite dalla ora detta legge sarda, per la quale essa rimase esclusa dal conseguimento della pensione, mentre per quella parmense vi sarebbe stata ammessa.

« Quindi è che questa vedova evocò il Ministero davanti al tribunale del contenzioso amministrativo sedente in Parma, da cui ottenne sentenza in data del 19 luglio 1862, confermata da quella sezione d'appello il 12 novembre successivo, che dichiarò non fondata in diritto la decisione del Ministero della guerra, e dovuta alla ricorrente la pensione vedovile, a termini della legge parmense.

« Ottemperando al disposto di tale sentenza, il Ministero rassegnava alla Corte dei conti del Regno analoga proposta di pensione a favore di detta vedova; senonchè la prefata Corte, sulla considerazione che la sentenza fu pronunciata da un magistrato incompetente, e che la vedova non avrebbe diritto a pensione, a mente della legge sarda del 27 giugno 1850, sotto il cui impero si rese defunto il marito, si astenne dal registrare il decreto d'ammissione della medesima al conseguimento di qualsiasi pensione, e rinviò la proposta al Ministero.

« A queste osservazioni che spiegano l'operato del Ministero aggiungerò che questo, adottando anche in tal parte il voto emesso dal prefato procuratore generale regio, stabilì, fino dal primo caso d'esclusione dalla pensione per effetto dell'applicazione della nuova legge nelle summentovate provincie, di erogare coi fondi del capitolo *Casuali* del proprio bilancio, a pro delle vedove e famiglie colpite dall'esclusione, una somma a titolo di sussidio equivalente a quella che avrebbero percepito di pensione se fossero assistite da essa legge.

« Ciò stante, e ritenuto che la materia delle pensioni tocca più davvicino il Ministero delle finanze, massime nel presente caso in cui trattasi di vedove già pensionate dai cessati Governi, mi sono perciò fatto carico di volgere a quel Ministero la pervenutami petizione per quelle risoluzioni che crederà del caso di emettere. »

CAMERINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8995. Il petente chiede che sia determinato un principio di diritto per la liquidazione della sua pensione, e si appoggia all'affermazione che un tale principio è stato stabilito non ha guari dalla Camera per un fatto identico. Sembra quindi che ne scenda naturalmente e legalmente la necessità di dichiarare l'urgenza della petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Crispi.

CRISPI. Ho chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

Una settimana addietro fu distribuita la relazione sul bilancio della marina, il quale non vedo ancora all'ordine del giorno. Prima delle vacanze di Pasqua il signor ministro delle finanze venne a dirci che era pensiero del Governo di chiudere la Sessione dopochè saranno votati i bilanci. Allora fu deciso che i bilanci dovessero, nelle nostre discussioni, precedere ogni altro argomento. È dunque necessario che cotesta deliberazione abbia effetto. Pregherei quindi la Camera affinché, conformemente al suo voto, volesse, dopo il bilancio del dicastero di grazia e giustizia, mettere all'ordine del giorno il bilancio del Ministero della marineria, e consecutivamente gli altri bilanci di mano in mano che le relazioni degli stessi fossero stampate.

Bisogna che lo scopo prefissosi dalla Camera fosse raggiunto e che si affrettasse la chiusura del Parlamento: solamente al suo riaprirsi potremo vedere popolata quest'aula, la quale certo è in condizioni non molto soddisfacenti per coloro a cui interessano le cose del paese. Quindi io chiedo, e lo chiedo ora perchè al finir della tornata saremmo nell'impossibilità di prendere una deliberazione, che il bilancio della marina, già stato distribuito e studiato, venga messo all'ordine del giorno prima di tutte le altre leggi, e che sia seguito dagli altri bilanci.

PRESIDENTE. Prima di tutto certamente l'onorevole Crispi non ignora che la legge relativa all'armamento della guardia nazionale, fu posta all'ordine del giorno in seguito al bilancio di grazia e giustizia, e vi fu posta mentre discutevasi il bilancio dell'interno, e dietro deliberazione formale della Camera, fondata appunto sulla considerazione che quella legge riguarda direttamente uno dei capitoli del bilancio dell'interno, il quale rimarrebbe in sospenso fino a che quella legge non venisse stanziata.

Anche rispetto alla legge dell'istituzione del credito fondiario non ignora il deputato Crispi che fu messa all'ordine del giorno per deliberazione speciale, presa e rinnovata più volte dalla Camera.

Ora il signor ministro delle finanze ha la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Non sono io certo che mi opporrò al desiderio dell'onorevole Crispi che i bilanci si susseguano l'uno all'altro senza interruzione, e che anzi relativamente alla legge sull'armamento della guardia nazionale, sebbene in qualche modo essa abbia attinenza col bilancio, siccome appartiene precipuamente al Ministero dell'interno, così io crederei che fosse differita sino a che il ministro dell'interno si trovi a Torino.

Rispetto poi all'istituzione del credito fondiario, il quale fu messo all'ordine del giorno quando non era distribuito ancora il bilancio di grazia e giustizia, quando la Camera creda, io dirò le ragioni per le quali stimo opportuno che esso sia discusso in questa Sessione, e

quale sia l'attitudine che il Governo intende di prendere in questa materia.

Intanto non mi oppongo, nè potrei opporvi a che i bilanci siano per venir discussi senza interruzione.

CRISPI. Io sono fortunato d'essere d'accordo col signor ministro. Io non dissento che dopo i bilanci siano votate altre leggi che possano avere dipendenza dai medesimi o qualche analogia col sistema finanziario del regno. E poichè il ministro non dissente che i bilanci precedano le altre leggi, e poichè anzi per una di queste leggi egli chiede che si attenda il ritorno del suo collega il ministro dell'interno, così io insisto perchè il presidente voglia mettere ai voti la mia proposta, consistente cioè a che il bilancio della marina sia messo all'ordine del giorno dopo quello di grazia e giustizia, e che gli altri bilanci, a misura che siano stampati, precedano le altre leggi.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LANZA. Io ricorderò alla Camera che debbono essere in pronto parecchie relazioni per maggiori spese che riguardano i diversi bilanci, principalmente quello dei lavori pubblici.

Ora è ben naturale che la discussione di questi progetti di legge non si debba considerare che come un complemento dei bilanci stessi.

CRISPI. Sì! sì!

LANZA. D'altronde non più tardi di ieri ho avuto occasione d'incontrare il ministro dei lavori pubblici, il quale mi fece preghiera di sollecitare perchè queste leggi per maggiori spese che riflettono il suo bilancio fossero al più presto votate.

Dunque, siccome non si tratta che di un'appendice ai bilanci medesimi, io propongo che vengano anche discussi al più presto le leggi per maggiori spese relative ai bilanci medesimi.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io sono lieto che l'onorevole Lanza abbia fatta quell'osservazione la quale rientra nel concetto comune, perchè non si tratta che di capitoli del bilancio i quali furono sospesi. Io mi sono riservato solo di esporre alla Camera, allorchando lo crederà, i motivi perchè stimo opportuno che ove non vi sia in pronto una relazione di bilancio, o dopo i bilanci stessi, venga entro questa Sessione discussa la legge relativa al credito fondiario.

CRISPI. Io non mi oppongo, purchè i bilanci vengano discussi prima.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Avendo l'onorevole Lanza manifestato il desiderio che siano discussi alcuni progetti di legge che riflettono opere pubbliche, io mi credo in debito di dichiarare che le relazioni dei tre progetti a cui accennava sono ormai in pronto, e potranno nei prossimi giorni essere presentate.

PRESIDENTE. Avverto che oltre le leggi di cui è relatore l'onorevole Saracco, ve ne sono altre parimenti relative al bilancio dei lavori pubblici, delle quali sono

state già distribuite le relazioni, e che sono intitolate: Costruzione di ponti sopra fiumi in Sicilia; formazione d'un porto in Santa Venere; formazione d'un porto nella rada di Bosa; costruzione d'un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi. A me pare che, anche senza bisogno di nuova deliberazione della Camera, subito dopo il bilancio del Ministro di grazia e giustizia abbiano ad essere poste all'ordine del giorno codeste varie leggi (che già probabilmente non daranno luogo a discussione) perchè esse servono ad integrare il bilancio che abbiam votato dei lavori pubblici.

Poi inseriveremo all'ordine del giorno il bilancio della marina; perchè anche ciò è consentaneo alle anteriori deliberazioni della Camera per le quali si dee preferire ad ogni altra materia la discussione dei bilanci.

In seguito, se non vi è opposizione, sarà posta all'ordine del giorno la legge relativa all'armamento della guardia nazionale; e finalmente quella del credito fondiario.

CRISPI. Resta sempre inteso che debbano precedere queste due leggi.

PRESIDENTE. Se in addietro venne intercalata ai bilanci qualche legge, ciò avvenne o in conseguenza di apposite deliberazioni della Camera, o perchè non erano in pronto le relazioni de' bilanci.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1863.

PRESIDENTE. Ripigliando la discussione generale del bilancio di grazia e giustizia, darò la parola all'onorevole deputato De Donno.

DE DONNO. Mi lusingai aver detto ieri che gli uomini destinati nei primi momenti a reggere le sorti della patria compierono un atto patriottico ed eminentemente politico, pubblicando le leggi, i decreti, i regolamenti uniformi, per quanto fu dato loro in Italia, poichè avevano obbligo di distruggere il vecchio edificio, rendere impossibile qualunque funesta ristorazione, e questo credo che fu il senso di quelle parole, non ostante che i giornali lo avessero tutt'affatto travolto.

Dissi di più che queste leggi non potevano essere sotto ogni rapporto se non quelle del fortunato Piemonte, poichè tutte le altre erano intinte di sangue ed appartenevano a Governi che il popolo avea rovesciato.

Però, giunto a questo punto, io mi domandai; ciò che fu una necessità politica, ciò che fu un bisogno, deve egli ancora durare? Siamo noi giunti in un periodo nel quale ci è dato di guardare da una regione più elevata e tranquilla gl'interessi della patria comune, e nell'ordinamento non aver altro in mira che la giustizia per tutti ed il bene d'Italia.

Signori! Il glorioso Piemonte e tutte le altre contrade d'Italia non esistono che in un procelloso passato, e di sè non lasciarono che grandi e virtuose memorie per l'ammirazione e la gratitudine dei presenti e dei posteri. Ora abbiamo l'Italia, e la capitale è Roma.

Tutto ciò adunque che il Governo deve intraprendere,

lo deve nell'interesse generale, senza aver riguardo a memorie che rappresentano un passato, che l'opera della rivoluzione rendeva, sebben doloroso, necessario.

Signori! Noi intraprendiamo la discussione del bilancio di grazia e giustizia e culti: quale cifra ci presenta? Il suo totale è di lire 33,426,029 29.

Io stimo che il miglior mezzo per formarsi un concetto immediato è quello di ritrovare un riscontro, di guardare le cifre di qualche altro bilancio di grande potenza.

Saremo tutti d'accordo che il bilancio che dovremo prendere a confronto sia quello di Francia. Legislazione ed organico pressochè uniforme. Niuno, per quanto sentisse amore pel proprio paese, vorrà mettere in dubbio che in Francia la giustizia non sia bene amministrata. Ebbene, signori, qual è il totale del bilancio in Francia del 1862? Di L. 31,581,350, compresovi l'Algeria. Non sarei molto lungi dal vero ritenendo che al presente, fino a che la nostra patria non sarà completata, la Francia, in abitanti, è il doppio di noi.

Però il bilancio, nell'insieme, è quasi eguale. Dico eguale, poichè nel bilancio francese non è compresa la spesa che ha rapporto al culto, mentre da noi è congiunta in quello di grazia e giustizia.

Vi ha di più ad osservare: nel bilancio francese il ministro di grazia e giustizia ha lire 100,000; l'onorevole Pisanelli ritiene al di là del necessario le lire 25,000 che al presente gode.

Passando al presidente di Cassazione troviamo che il suo stipendio è di 35,000 lire, e di altrettanto quello del procuratore generale, ed i nostri presidenti di cassazione e procuratori generali ne hanno 15,000. I consiglieri di cassazione godono uno stipendio di 17,000 lire, ed i nostri di 9,000. I presidenti di camera, di sezione, tra noi, come si suol dire, ne hanno 22,667, ed i nostri 12,000 lire. A' presidenti delle Corti imperiali, vale a dire delle Corti d'appello, si dà uno stipendio da 15,000 fino a 30,000 lire, ed ai nostri non più di 12,000 lire.

Potrei proseguire se non temessi d'infastidire la Camera.

Adunque il doppio di popolazione, la giustizia non lascia nulla a desiderare, stipendi di molto, immensamente superiori a quelli che si hanno in Italia, donde questo divario? D'onde questa differenza?

Ecco, o signori, credo, la prima questione quale si presenta, questione che noi dobbiamo esaminare.

In altri termini potrei dire con le parole all'onorevole Sella: perchè in Francia la giustizia costa 84 centesimi per individuo, ed in Italia debbe costare più di 1 36 per individuo?

Non ha mai vacillato la fede nel credere che il popolo italiano non sia pronto a qualunque sacrificio, sia pur supremo, per proseguire nel cammino della indipendenza ed unità della patria e compiere i gloriosi destini che le sono riserbati. Sarebbe lo stesso che disconoscere, insultare tutto un passato, perdere irreparabilmente la più grande aspirazione dei padri nostri, dar mostra che non sapemmo valutare le difficoltà, i bisogni e le neces-

sità immediate che vengono dalle grandi rivoluzioni. Non ne dubitai, replico, perchè in mezzo a tanto cozzar e dibatter di partiti, in mezzo alle molteplici e svariate idee sulla direzione politica del Governo il popolo è rimasto dignitosamente fermo nel volere l'unità della patria sotto lo scettro di Vittorio Emanuele.

Ma, o signori, se noi abbiamo il dovere di votare le imposte, di andare in soccorso del Governo con tutti i mezzi che sono necessari, abbiamo pure l'altro dovere non meno sacro di non chiedere ai cittadini neppure un centesimo di più dello strettamente necessario.

Io credei di iscrivermi contro il bilancio di grazia e giustizia per la ragione che mi era dato di trarre qualche profitto dalle osservazioni fatte sul novello organico qual magistrato.

Or dunque tentiamo di trovar la causa dell'enorme differenza del doppio tra il bilancio di Francia e quello d'Italia. Niuno la ignora, ed a me non resta se non di pronunziare delle cifre, cifre che la Camera non deve lasciarsi sfuggire, che deve immediatamente raccoglierc e con esse chiedere se le promesse che noi sentiamo in quest'aula dall'onorevole ministro delle finanze ora presidente del Consiglio dei ministri, partivano da una profonda convinzione, se erano dettate da una ferma volontà di eseguirle, od erano un infelice, un meschino spediente per far votare 700 milioni di debito effettivo, vale a dire un miliardo nominale.

Non è mestieri dire che io ebbi un opinione interamente favorevole al ministro dopo le assicurazioni ricevute nel seno della Commissione. Ma se io mi convinsi delle assicurazioni che diede l'onorevole Minghetti, ora eh'egli è presidente del Consiglio ha doppiamente il dovere di far sì che il suo sistema finanziario principii ad essere una realtà.

Io dirò di più che egli ne sentirà più di qualunque il peso, poichè al contrario, o signori, se proseguendo in questo sistema noi andremmo a giungere ad un punto che per nulla credo possibile, il suo nome rimarrà esecrato e la sua tomba stessa un monumento d'infamia.

Nella ricerca non prenderò le mosse dalla Cassazione sebbene l'onorevole Boggio ne avesse accennato, poichè riguardo ad essa non esito un momento dal dichiarare che la Cassazione di Francia, nel suo insieme spende lire 1,117,900; invece noi abbiamo quattro Cassazioni e la terza istanza, che è in Milano, vale a dire cinque, ebbene tutte e cinque le Corti supreme d'Italia non vanno al di là di lire 987,358 36, vale a dire lire 130,515 in meno. Laonde l'unica Cassazione di Francia costa molto di più che le cinque, prese insieme, d'Italia.

Ma, o signori, possiamo noi dire lo stesso passando alle Corti d'appello, passando ai tribunali circondariali ai giudici mandamentali? Ecco ove sta il difetto, ecco ove sta la causa dell'enorme differenza fra i due bilanci.

Signori, noi abbiamo diciotto Corti d'appello e quattro sezioni, che nel fatto sono altrettante Corti d'appello, vale a dire ventidue Corti d'appello. La Francia col doppio di popolazione ne ha semplicemente ventotto.

Ma prevedo che mi si possa fare un'obbiezione e no-

TORNATA DEL 20 APRILE

senza fondamento. È il numero degli affari quello che risolve la questione. Ebbene, passiamo, senza discendere ad altri confronti, al numero degli affari che sono decisi presso le Corti ed i tribunali.

Voi certamente permetterete che nel venire a queste cifre, nel venire a questi particolari, io non mi faccia a manifestarvi nomi ai quali queste cifre hanno rapporto. La Camera ha bisogno semplicemente di osservare i numeri per vedere se tutto questo immenso esercizio della magistratura è necessario per la retta amministrazione della giustizia.

Signori, ecco alcune cifre dei lavori, da me ricavate dai quadri statistici pubblicati dal giornale *La Legge*. Vi ha una Corte d'appello che nell'intero anno 1861 ha solo profferite in totale 19 sentenze civili e 5 di commercio, che volendole calcolare assieme e ritenerle tutte come definitive, non ammonterebbero che a 24.

Voci. Nominate! nominate!

DE DONNO. I nomi non saranno da me pronunziati; chi li desidera li potrà rilevare dal giornale *La Legge*; per me il passato non serve che di semplice ammaestramento per l'avvenire.

Vi ha un'altra Corte che ha sbrigato 71 cause civili e 3 di commercio; un'altra che ha profferito sentenze 71 civili e 3 di commercio; havvene un'altra che ne ha profferito 84 civili e 7 di commercio; un'altra che ne ha profferito 60 civili e nessuna di commercio; una altra che ne ha profferito 84 civili e 2 per cause di commercio; un'altra infine che ne ha profferito 134 civili e 37 per cause di commercio.

Io domando se ciò è cosa seria davvero. Al disopra degli interessi materiali ve ne ha un altro immensamente superiore, quello di dire che in Italia si sono create delle Corti d'appello per decidere un sì meschino numero di cause, ed il confronto riesce più disgradevole contrapponendo il numero di quelle decise dalla Corte di Torino, che ammontano a ben 1725 in materia civile e 171 di commercio. Io non ho voluto nominare altra Corte, ho scelto quella di Torino. Credo che la differenza è tanto sensibile e tanto evidente, che imponga agli eletti della nazione di porvi riparo e riparo immediato.

Io, o signori, vorrei proseguire la discussione sotto un altro rapporto, e presentarvi le cifre delle rispettive circoscrizioni per dimostrarvi come da circa quattro milioni si passi fino a 257,538; ma a me basta di aver ciò accennato, poichè mi lusingo che se a qualcuno di voi sieno sfuggite tali cifre, non mancherà di esaminarle.

Rispetto a questi, mi permetto pure di leggere alcune cifre.

Vi ha un tribunale che non ebbe l'onore di profferire alcuna sentenza civile, meno 22 cause di commercio; ve ne ha un altro che ne ha profferito 27, delle quali solo 13 con sentenza; ve ne ha un altro che non ne ha profferito alcuna civile, ma solo 30 commerciali; ve ne ha un altro che ne ha profferito 4 (sempre nel corso dell'anno) e niuna in materia commerciale; ve n'ha un

altro che ne ha profferite 45 e niuna in commercio; ve n'ha un altro che ne ha profferita niuna in materia civile e 27 di commercio; un altro 30 ed una di commercio; un altro 39 e niuna di commercio.

Potrei proseguire a dare altri numeri, ma credo che sono tanto eloquenti i già dati che non ho bisogno di più dire.

Signori, se poniamo queste cifre in riscontro con le popolazioni che compongono questi tribunali, noi avremo materia non certo di rallegrarci.

Vi ha un tribunale che comprende 34,959 abitanti, un altro pure 34,959, un'altro 54,165, un altro 48,736, un altro 38,766, un altro 33,743, un altro 55,582, un altro 43,013, un altro 40,383, un altro 51,698, un altro 58,740, un altro 32,021, un altro 22,033, un altro 42,143, un altro 32,215, un altro 50,000, e così procedendo.

Signori, avevo ragione a dire che vi ha della dignità della Camera a non permettere che questo stato di cose continui più a lungo? Degnatevi seguirmi nelle giudicature di mandamento.

Io apro la circoscrizione e prendo le lettere A e B, le due prime, le altre cifre nel prosieguo non sarebbero meno importanti.

Abbiamo una giudicatura di 2752 individui, un'altra di 2226, un'altra di 1594, un'altra di 2507, una di 1456, una di 3626, una di 3017, una di 2089, una di 3133, ed eziandio una di 646 individui.

Ecco, o signori, qual'è la nostra circoscrizione giudiziaria; ecco, o signori, ov'è la causa di quest'enorme sproporzione tra il bilancio di Francia e il bilancio del regno d'Italia. E per non lasciar nulla inosservato, dirò che gli affari finalizzati in questi mandamenti si riducono in uno a sei affari civili e quattordici affari penali; in un altro a sei affari civili ed a tre penali, dei quali due definitivi ed uno terminato con conciliazione, ossia, come suol dirsi, con recesso d'istanza. In un altro si riducono a quindici penali e trentuno civili; in un altro a venti penali e ventitre civili; in un altro ad otto penali e sedici civili, e molte sono sempre quelle per cui vi ha recesso d'istanza.

Ciò posto, mi credo in dovere di non infastidire ulteriormente la Camera con siffatte cifre. Potrei di passaggio fare eziandio osservare, in quanto al numero dei magistrati che vi hanno nelle Corti e nei tribunali, in quali proporzioni stiano coi collegi di Francia, specialmente, cosa che più mi ha colpito, a dirvi il vero, è che la Cassazione di Francia ha solo 7 magistrati addetti al Pubblico Ministero, procuratore generale, primo avvocato, sostituito: sette in tutto, e la sola Cassazione di Milano ne ha 9. Ecco adunque, o signori, uno dei primi elementi da tenere a calcolo nelle misure che la Camera crederà di prendere al riguardo.

Io passerò a sottometerle delle altre.

Una novella circoscrizione è reclamata sotto tutti i rapporti, al contrario è forza rendere la uguaglianza dove non vi ha.

Ebbene, se noi vorremo tenere l'uguaglianza fra

tutte le diverse contrade d'Italia, dove andrà ad ammontare la cifra del bilancio di grazia e giustizia di Italia?

Non è mestieri dirlo.

Ora è inutile dissimularlo o pronunziare concetti con lungo giro di frasi. Se è dovere di ogni deputato di fare che i bilanci sieno equiparati al più presto che sarà possibile, se vogliamo che l'Italia abbia un posto quale le conviene al cospetto dell'Europa, se vogliamo richiedere che lo stato di diritto sia un vero per tutta Italia, dobbiamo richiedere dai cittadini forti sacrifici, qualunque ne fosse la gravazza.

Non sarà mai che da me venga data una palla nera (lo sappiano i miei elettori, lo sappia ognuno) che sia contraria ad una legge d'imposta necessaria al compimento della patria. Ma nel tempo stesso sento il sacro dovere, ho la ferma volontà che neppure un centesimo sia speso di più del pretto necessario.

Dunque, o signori, dovendo tutta l'organizzazione giudiziaria essere uniforme nelle diverse parti d'Italia, io vi diceva che l'attuale differenza è molto sensibile.

Passo ora ad osservare alcune cause particolari che contribuirono e contribuiranno ancora a far sì che l'organico giudiziario sia considerato non adatto nè corrispondente ai bisogni veri e sentiti dell'universale.

Innanzi d'entrare in questa seconda parte, credo utile dire qualcosa su le Corti di assisie nel Napolitano da riuscire grata, e smentire in parte le tante e gravi accuse che inurbanamente e con offesa del vero non si cessa dal profferire.

Si dubitò fortemente (e chi di noi non dubitò) se nello stato in cui erano alcune provincie della nostra patria la grande istituzione delle Assisie fosse opportuna, potesse avere un felice risultato.

Certo, o signori, tristi erano le condizioni di quelle contrade, ma non tali quali spesso sentir dobbiamo delineare in questa stessa Camera.

Ebbene, niuno di noi ignora la storia del giurì, quanto abbia travagliata la mente degli scrittori, per quali lunghi periodi ha traversato fasi opposte nelle diverse contrade di Europa, non esclusa la stessa Francia.

Signori, il 1° di maggio la magistratura era in funzione, e la Corte d'assisie, nuova istituzione senza lavori precedentemente finalizzati, stante la grande operosità, la ferma volontà, e l'ingegno dell'onorevole Miglietti, in allora ministro di grazia e giustizia.

Una voce. Fu Conforti.

DE DONNO. L'onorevole Conforti ha proseguito a compiere l'opera, ma i lavori preparatorii sono stati fatti ed inoltrati dall'onorevole Miglietti. Eppure nel mese di giugno erano in funzione alcune di queste Corti, ed io fui destinato a reggere quelle di Capitanata, ove era la principal sede del brigantaggio.

Come hanno corrisposto le Assisie in quelle provincie? Io non ho difficoltà di asserire che esse han superato ogni più lusinghiera aspettativa, e che non fecero arrossire le altre contrade della comune patria.

Eppure il giurì è la manifestazione della coscienza popolare.

Niuno potrà muover dubbio sullo spirito d'indipendenza e di patriottismo che ha signoreggiato i giurati, e le prove di abnegazione date, ed io ben colgo volentieri da questo luogo l'opportunità d'inviare i miei ringraziamenti ai bravi giurati di Lucera.

Signori, io non intendo pronunziare cifre per tema di aver nota immeritata, ma non saprei tacere del come abbiano usato del diritto di dichiarare le attenuanti, contro del quale molto si è disputato ed inveito quando se ne usò in proporzioni molto al di là del necessario.

Non essendomi riuscito di procurarmi altri dati, mi limito presentarvi quei che ho raccolti dalle tre Assisie che compongono la Corte d'appello di Trani. Il giurì di Lucera su 168 verdetti dichiarò le attenuanti per solo 16; quello di Lecce su 34 verdetti le ammise per 15, e quello di Trani su 46 per soli 9.

Io spero, signori, che queste cifre torneranno grate a ogni cultore della scienza.

E valgano questi esempi, con altri di ogni genere che si potrebbero addurre, a dimostrare come lo spirito nazionale, lungi dall'indietreggiare dinanzi alle difficoltà, procede ad animare i cittadini a compiere i doveri patrii.

Passando ad un altro ordine d'idee, non potrei tralasciare di annoverare tra le cause che produssero alquanto ritardo nel corso degli affari penali l'innovazione fatta a Napoli nell'organico, di doversi leggere l'intera sentenza da valere per notifica al condannato innanzi di sciogliersi il collegio, e senza l'intervento del cancelliere, senza porre pensiero che in Piemonte vi era la facoltà di farne lettura fra le 24 ore, e quindi tutto il tempo necessario ad apparecchiare i lavori. Mi fu dato vedere due volte sei consiglieri di appello col presidente perdere sei ore al giorno per dichiarare non ammissibili tre o quattro appelli in materia correzionale.

Lascio agli onorevoli oratori iscritti la cura di svolgere le teoriche organiche e le osservazioni all'attuale sistema che richiede pronte modifiche, massime dal lato finanziario e delle comodità delle parti in giudizio e passo a sottomettermi alcuni inconvenienti che prendono proporzioni più sentite a misura dell'estensione di circoscrizione che ha una Corte di appello.

Fra esse avviene una la quale nulladimeno ha una lunghezza di 460 chilometri. Ora, niuno ignora che i delitti vanno per appello alle Corti. È inutile che rammenti la mitezza delle pene, specialmente per alcuni di essi.

Ebbene, per appellare da una sentenza che viene proferta da un tribunale contenente condanna al di là di lire 300, compresi gli oggetti confiscati, o di sei giorni di carcere, fa bisogno di andar alla Corte d'appello, la quale ha il diritto di annullare la sentenza del tribunale ed ordinare nuova discussione e nuova disamina di testimoni. Si deve vedere lo strano esempio che i testimoni e le parti che sono tenute a presentarsi personal-

mente o con mandato speciale a percorrere 320 chilometri perchè la causa abbia fine, a parte il ricorso.

Signori, queste considerazioni facevano che l'onorevole relatore svolgesse alcune idee e chiedesse dal Parlamento una modifica essenziale all'attuale organizzazione giudiziaria sugli appelli e le competenze in materia penale. Egli si proponeva diversi quesiti. Voi certamente non permetterete che io entri a discuterli, poichè sarebbe cosa troppo lunga al presente.

Dirò solo che l'istituzione dei giudici conciliatori merita di esser presa in esame per vedere se debbasi distenderla in tutta Italia, e con essa allargare la giurisdizione penale dei giudici mandamentali fino a date pene correzionali, ovvero in date epoche far riunire in collegio nel numero di tre i detti giudici e decidere su tutto il ramo correzionale, e per alcune pene concedere eziandio l'appello al tribunale circondariale.

Oltre ciò, util cosa è di studiare ne' particolari, dal lato economico eziandio, se sarà possibile che in ogni provincia da 400 o 500 mila anime, per esempio, si potesse installare una sezione di Corte d'appello, la quale assolverebbe sopra luogo tutti gli uffici con maggior economia di tempo, di spese e massima comodità delle parti.

Indubitata cosa è che l'organico abbisogna di una riforma sostanziale, e l'atteggiarsi a sorriso dell'onorevole ministro mi dà speranza che saranno stati prevenuti i desiderii dell'universale.

Mi auguro che la discussione abbia termine con la presentazione d'importanti progetti di legge. Fra i più urgenti dovrebbe esser quello di ridurre il numero dei consiglieri di appello destinati a reggere le Assisie ad un solo con le funzioni di presidente, prendendo gli altri due giudici dai tribunali circondariali dove vanno a sedere le Assisie.

Signori, io credo che tal vero non ha bisogno di essere dimostrato. In Inghilterra, patria del *giuri*, vi ha il solo presidente, e, senza dire delle altre contrade d'Europa, è sufficiente citar la Francia stessa, la città eminentemente burocratica, dove il solo presidente è consigliere d'appello e gli altri due assessori son presi dai giudici circondariali ove si aprono le Assisie.

La differenza nel bilancio non sarebbe di lieve momento, perchè lo stipendio del consigliere d'appello è dalle cinque alle sette mila lire e quello dei giudici di tribunale incomincia da duemila lire; oltre che, in forza della nostra legge, i consiglieri d'appello, il Pubblico Ministero, ed in qualche luogo credo si fosse esteso anche ai segretari, hanno una indennità di dieci lire al giorno, sicchè lo stipendio si viene quasi a raddoppiare, e specialmente nelle provincie meridionali, che per la prima volta nomino, dove le Corti di assisie, per le circostanze che ognuno conosce, debbono principiare dal 1° gennaio e finire il 31 dicembre.

Questo progetto è urgente, ed io oserei pregare l'onorevole guardasigilli al riguardo.

Signori, accenno solo un'altra idea riguardo alla circoscrizione.

Egli è certo, e tutti ne conveniamo, che i tre elementi che si devono aver di mira in una nuova circoscrizione sono il numero degli affari, le difficoltà di comunicazioni e l'importanza della popolazione. Ebbene, io credo che avremo risolto un utile problema se con un numero infinitamente inferiore a quello strabocchevole che si ha al presente potremo trovare il modo che la giustizia fosse resa direi quasi presso il luogo stesso in cui i reati si commettono.

Fra le cause di aggravio del bilancio vi ha senza dubbio la pubblica clientela de'poveri, e mi son determinato ad accennarla dopo esserne stato confortato da molti onorevoli deputati. Il bisogno delle economie obbliga a non avere più del necessario.

Io so, o signori, che questa questione, la quale io non esamino punto, lo dichiaro espressamente, dal lato della scienza, questa questione può toccare le simpatie dei nobili orgogli di coloro presso dei quali ha fatto splendida ed utile prova.

Si chiede come sacrificio, e sacrifici di ogni maniera hanno fatto tutte le terre italiane sull'altare della patria. Resta solo ad esaminare se tale istituzione non fosse garantita dalla necessità. A mio modo di vedere sarebbe sufficiente il richiedere gli onorevoli deputati avvocati penali, e veggo al mio fianco il Conforti, come principiarono l'arringo loro nel foro criminale, non escluso l'onorevole guardasigilli. Sono certo che tutti risponderanno, o quasi tutti, indicando la difesa dei poveri, ed accertando che fu quella l'arena nella quale raccolsero splendidi allori. Non vi ha illustre avvocato che non si abbia nella sua giovinezza felicitato seco stesso di una gratuita difesa in cassazione, e caro eragli erogare del proprio, stampando memorie per rendere un sacro ufficio e nel tempo stesso aver bella occasione di dar mostra di sè. Dichiaro altamente che nelle mie funzioni di presidente non ho avuto occasione che di lodarmi del modo come sono stati difesi gli accusati ai quali si è dato l'avvocato officioso.

Del resto la Camera, quando sarà chiamata a pronunziarsi, non ostante gli splendidi esempi in contrario, se non sarà più che certa che la difesa del povero è garantita al di là del necessario, son certo che l'istituzione non sarà abolita, a dispetto delle finanze. Mi lusingo che i primi a riconoscere la necessità dell'abolizione saranno coloro che nacquero nelle contrade ove tal istituzione è riuscita cara all'universale. Stimo non necessario aggiungere che per gli affari civili vi ha la Camera di disciplina che non mancherà ai propri doveri. Devesi riflettere che, non volendosi abolire, dovrà in un modo uniforme estendersi per tutto il regno di Italia, e le 500,000 lire raggiungeranno il milione.

Io veggo d'aver abusato dell'attenzione della Camera. Avrei non poche altre cose a dire, ma son certo che saranno svolte dai miei onorevoli colleghi che proseguiranno a parlarne dopo.

Però, nel por fine al mio dire, debbo indirizzare alcune parole all'onorevole guardasigilli nello scopo di volgere la sua attenzione a considerare se non vi fosse

modo ad abolire, od almeno a modificare il numero delle classi in magistratura; della qual cosa l'animo mio ne risentì sempre non lieta impressione, nonostante che esse non mi riguardino per nulla, essendo io di prima classe, pure crederei non esser onesta cosa veder un collega che lavora teco pagato in una proporzione inferiore della tua. Nè trovo proporzionata la differenza tra il presidente di cassazione che riceve 18,000 lire ed il consigliere della stessa Corte che ne percepisce solo 9000, e l'altra tra il presidente d'appello, retribuito con lire 12,000, mentre un consigliere che ha voto eguale al suo ha 5000 lire.

Permetterà l'onorevole guardasigilli che io tragga profitto da questa occasione per manifestargli un mio pensiero, o meglio un timore, un desiderio.

Niun dubbio che tutto impone di profittare, ne' momenti eccezionali in cui versa, della cooperazione dei capi delle Corti del regno. All'alta sua penetrazione non isfuggirà il pericolo di rendere un'influenza maggiore del necessario ai capi de'collegi, ed in particolar modo al Pubblico Ministero, il quale è parte ne'giudizi, e quindi sottoposta alla decisione del collegio.

Non dubito punto per altro che, quando mi fossi apposto al vero, ella saprà uscire dai casi eccezionali, maestrevolmente armonizzare i diversi funzionari in modo che a niuno sia dato di oltrepassare la cerchia dei rispettivi poteri.

Un'ultima parola riguardo al clero. Non vale il dirlo, che l'onorevole guardasigilli ha una politica sul clero, e non potrebbe non averla. Vorrà permettermi che non divida intieramente le sue speranze, poichè io non ho fede alla realizzazione de' suoi generosi progetti. Ma come che non ho un progetto, non ho una politica da contrapporre in luogo di quella che ha inaugurato l'onorevole guardasigilli, e non essendo mio costume di demolire per sola voglia di demolire, dirò al guardasigilli: io gli auguro tutti i più splendidi successi, gli auguro che le sue speranze si possano realizzare, ma per me ne dubito.

Nel tempo stesso poi mi sento nel dovere di raccomandargli la sorte del basso clero, la condizione del quale egli conosce al pari di me nelle provincie meridionali.

È mia convinzione che l'Italia dovrà attraversare anche da questo lato altri periodi di dolori e di sventure, ma essa li attraverserà con quella fermezza, con quella calma, con quel proposito e coraggio che non le hanno mai mancato, e compirà i suoi destini con quel senno pratico del quale per un momento solo non ha cessato dal dare splendide prove.

**RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA ANNUNZIATA
DAL DEPUTATO GALLENGA SULLE COSE DI TUNISI.**

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione del bilancio, essendo presente il signor ministro degli affari esteri, debbo indicargli che il deputato Gallenga ha scritto la seguente lettera:

« La prego di fare in nome mio nuova ed ultima istanza perchè mi sia permesso d'interpellare sulle cose di Tunisi l'onorevole ministro degli esteri, al quale ho dato annunzio di questa mia interpellanza fino da lunedì scorso. »

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Se l'onorevole deputato Gallenga intende di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulle questioni generali che possono riferirsi agli interessi italiani nella reggenza di Tunisi, io mi dichiaro agli ordini della Camera per quel giorno in cui l'onorevole Gallenga vorrà dare alla sua interpellanza quello sviluppo che giudicherà opportuno.

Ma siccome credo che l'onorevole deputato Gallenga ha l'intenzione d'interpellarmi specialmente sulle condizioni del servizio consolare in Tunisi, io gli dirò fin d'ora, e prima che egli svolga la sua interpellanza, in qual modo ho mantenuto la promessa fattagli di occuparmi di tale questione.

Qualche giorno dopo l'annunzio della sua interpellanza io ricevetti una lettera del console di Tunisi, nella quale, riferendosi ai numerosi rapporti che aveva inviati al Ministero sulla sua condotta, soggiungeva che egli rinnovava l'offerta già fatta antecedentemente della sua dimissione nel caso io credessi che essa potesse giovare a togliere le difficoltà insorte nella colonia.

Io esaminai i rapporti, esaminai i reclami e i controreclami, con animo imparziale, ed acquistai la convinzione che motivi di opportunità consigliavano di surrogare quel funzionario con un altro il quale fosse estraneo ai dissidii che malauguratamente turbarono l'accordo così necessario della colonia.

Io venni quindi nella determinazione di accogliere questa offerta; ed accettate da S. M. le dimissioni, mi occuperò fra pochi giorni di scegliere il nuovo funzionario al quale il Governo intende di affidare il compito di rappresentarci presso il Governo tunisino e di reggere quella colonia, la quale potrà, in ogni tempo, contare sulle sollecitudini del Governo.

GALLENGA. l'onorevole signor ministro sa perfettamente, e può farmene testimonianza, che io non desideravo di portare queste interpellanze davanti alla Camera.

Già due volte, dirigendomi al signor ministro dell'interno, io dimandai la conferma della notizia che si era sparsa sui giornali, ed era comparsa prima che sopra ogni altro in un giornale affetto al Ministero, cioè nell'*Opinione*. Quando mi fosse stata confermata prima questa notizia, io non avrei certamente insistito, giacchè io non desideravo altro se non che cessasse in Tunisi la presenza di quel console generale.

PRESIDENTE. L'incidente non ha altro seguito.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha la parola per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto

della Commissione incaricata di esaminare la convenzione per la costruzione di una ferrovia a cavalli fra Settimo Torinese e Rivarolo del Canavese.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

MACCHI, relatore. Ora vorrei pregare la Camera a consentire che questa legge fosse posta all'ordine del giorno il più presto possibile.

Non propongo ciò con intendimento che si sospenda la discussione su altri argomenti d'importanza più generale, ma perchè siccome è molto probabile ed anzi quasi certo che questo progetto non abbia a sollevare alcuna discussione, la Camera potrebbe adottarlo in uno di quegli intervalli che spesso succedono nelle sue discussioni.

In questo modo la società può fin d'ora cominciare a godere il tempo utile per l'attivamento dei lavori.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'iscriverà questa legge all'ordine del giorno al seguito di quelle altre leggi che già la Camera ha determinato dovervi essere iscritte. (*Bene!*)

Ciò s'intende dalla Camera determinato.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1863.**

PRESIDENTE. Ora, per la discussione generale del bilancio di grazia e giustizia, veggio iscritti vari oratori *in merito*, primo dei quali il deputato D'Ondes-Reggio.

Il deputato D'Ondes-Reggio ha ottemperato alla prescrizione dell'articolo 22 del regolamento, che stabilisce che la parola sopra, ossia *in merito*, è esclusivamente riservata agli oratori i quali, facendosi iscrivere, avranno deposto un emendamento che varia sostanzialmente il sistema della legge.

E siccome gli altri oratori iscritti *in merito* non hanno ancora trasmesso l'emendamento che intendono presentare, li invito a deporlo al banco della Presidenza, perchè altrimenti, a termini del regolamento, non potrei loro concedere la parola.

Intanto leggo la proposta del deputato D'Ondes, il quale avrà facoltà di svilupparla.

Propone, quanto alla ragione penale:

« 1° Attribuire, come era prima, nelle provincie di Napoli e Sicilia, ai giudici di mandamento la cognizione dei delitti e delle contravvenzioni, eccetto quelli soggetti a gravi pene, i quali si dovrebbero portare innanzi alle Corti d'assise; »

« 2° Accrescere le guarentigie giuridiche riguardo alle qualità dei giurati ed agli effetti dei loro verdeti. »

« Quanto alla ragion civile, una riforma dell'ordinamento giudiziario, conforme ai principii del criterio delle verità giuridiche. »

Avverto eziandio la Camera, affinchè gli oratori ne possano tener conto nei loro discorsi, che sono stati presentati due ordini del giorno:

Il primo del deputato Ricciardi, così concepito:

« La Camera esorta il Ministero a proporre al più

presto tali provvedimenti legislativi da affrettare il giudizio dei numerosi imputati delle provincie meridionali, e ridurre nei debiti limiti le facoltà della polizia e dell'autorità militare. »

Il secondo sottoscritto da vari deputati, dei quali leggerò il nome, è così concepito:

« La Camera, invitando il ministro guardasigilli a presentare una legge con cui si abolisca nel regno d'Italia la pena di morte, passa alla discussione degli articoli del bilancio. »

Sono sottoscritti a questo ordine del giorno i deputati Lazzaro, Mordini, Giunti, Ricciardi, Libertini, Miceli, Avezzana, Nicotera, Antonio Greco, Curzio, Vecchi, Fabrizio Nicola, Cairoli, Pallotta, Macchi, De Luca, Valenti, Crispi, Bargoni.

La parola spetta al deputato D'Ondes.

MUREDDU. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di parlare.

MUREDDU. Stando al sistema che si è tenuto nei bilanci che già si sono esaminati, è concessa solamente la parola per la discussione di quei capitoli sui quali esiste dissenso tra il Ministero e la Commissione. Ora, in questo bilancio e prima che si chiuda la discussione generale, noi non siamo ancora informati quali siano i capitoli sui quali v'è dissenso per determinarci di prender la parola piuttosto ora che sui capitoli.

Colla scorta della relazione della Commissione, si vede che vi sono alcuni capitoli nei quali un dissenso esiste, ma non sappiamo le ultime convenzioni stabilite fra il Ministero e la Commissione.

Potendo quindi succedere che alcuno abbia a fare osservazioni che crede meglio riservare alla discussione dei capitoli, potrebbe succedere anche che non essendo permessa la discussione di questi capitoli, egli non potesse poi fare quelle osservazioni che crede opportune nell'interesse della cosa pubblica.

Io pregherei perciò il presidente a voler dare indicazione di quei capitoli sui quali è permessa la discussione.

PRESIDENTE. Ora siamo ancora nella discussione generale. Vengo per altro avvertito che i capitoli speciali sui quali vi ha dissenso tra la Commissione e il Ministero sono tre solamente, cioè: quello che ha il numero 3, intitolato: *Magistrature giudiziarie* (Personale); quello che ha il numero 4, intitolato: *Magistrature giudiziarie* (Spese d'ufficio), e quello che ha il numero 12, intitolato: *Spese di viaggi e di tramutamenti*.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Ci sono altre differenze.

PRESIDENTE. Sinora alla Presidenza non ne furono comunicate altre.

La parola è al deputato D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Ben si è avvisata la Commissione che, trattandosi di questo bilancio, vano tornerebbe un esame delle varie cifre e partite, e che altro non si

potrebbe fare di utile se non di significare alcune opinioni sopra le gravi questioni che toccano le leggi di ordinamento e di procedura giudiziaria, perchè da una riforma ne potrebbe quindi derivare diminuzione di spese.

Pur nondimeno, o signori, siccome la buona amministrazione della giustizia è il primo bisogno dei popoli, se mai io fossi persuaso che non solo la spesa attuale, ma anche una spesa maggiore fosse necessaria a tal uopo, non dubiterei di proporre non solo che non si facesse alcuna diminuzione, ma anzi che si facesse aumento della spesa. Le cose intanto sono in tale condizione che io credo che le riforme da praticarsi da un canto provvederanno assai meglio all'amministrazione della giustizia, e da un altro molti risparmi apportioneranno al pubblico erario.

E primamente, o signori, non dico: mi gode l'animo, anzi, il contrario, mi duole in vedere che, ciò che altra volta ebbi l'onore di sottomettere, ma invano, alla Camera, ora viene proposto dalla Commissione riguardo ai giudizi di delitti e delle contravvenzioni. Se le mie opinioni opposte al progetto del Ministero fossero state accolte, i danni che si sono sperimentati, gli sciupii che si sono fatti sarebbero stati evitati.

Egli è assoluta necessità che ritorni ai giudici di mandamento, come era già in Napoli ed in Sicilia, la cognizione de' giudizi sui delitti e le contravvenzioni.

Strana cosa è che per una ingiuria, una lieve percossa, un furto di poche frutta si vada innanzi al tribunale circondariale invece che innanzi ad un giudice di mandamento, il quale per lo più concilia le parti senza spesa delle medesime nè dello Stato. Quando al contrario, come nelle provincie settentrionali è stato, e come è piaciuto d'introdurre in Napoli e Sicilia, bisogna andare dal tribunale circondariale, la conciliazione diviene più difficile, le spese delle parti e dello Stato moltissime; la parte offesa assai sovente sceglierà di non portare querela, gli animi restano inimicati, e quindi il varco viene aperto per lo spirito di vendetta a reati assai maggiori ed anche atroci.

Che se mi si dirà, che nelle parti settentrionali di Italia la bisogna va a gran pezza altrimenti, che per esserci buona amministrazione della giustizia in materia correzionale, è di necessità che ne giudichino i tribunali circondariali, allora io risponderò che ciò non è certamente ragione perchè le parti meridionali debbano adottare un sistema che loro nuoce; quindi o si vuole in ciò avere differenza di legge, sia pure, nulla vi trovo di danno; ma, se si vuole uniformità, ed allora siccome il sistema di Napoli e di Sicilia ha il vantaggio su quello del Piemonte di recare un risparmio alle pubbliche finanze, è di mestieri che il napoletano e siciliano sia al piemontese preferito.

La difficoltà che allora si faceva di qualche peso era riguardo a quei delitti che portano grave pena; vi sono dei delitti tali, quando i rei sono recidivi, che la pena può aggiungere a dieci anni di carcere, e pare poca sicurtà, anzi esorbitanza che si affidino ad un solo

giudice. Ma a ciò primamente rispondo che v'ha l'appello al tribunale circondariale, e trattandosi di casi simili e rari, sta bene che si sperimenti sempre cotale secondo grado di giurisdizione.

Ma ad altro ordinamento si può dar di piglio: cioè deferire alle Assisie anco quei delitti i quali traggono seco l'applicazione di forti pene. Il certo poi è, che non è lecito il volere ostinatamente mantenere il procedimento piemontese introdotto testè in Napoli ed in Sicilia, che io già qui dimostrai a lungo che doveva riuscire dannoso e dispendioso, e la esperienza omai ha confermato la previsione mia.

E qui, mentre parliamo delle varie parti d'Italia, credo essere opportuno il dire che, come regola generale, i giudici debbono essere naturali dei luoghi dove debbono amministrare la giustizia. Ed il contrario ha da essere qualche rara eccezione.

Signori, se un giudice è buono, egli è buono in qualunque luogo, se un giudice non è buono, non è buono in qualunque luogo.

E mi corre debito di dichiarare, che l'attuale ministro di grazia e giustizia ha dato alcuni provvedimenti secondo questo mio divisamento, ed in Sicilia ne ha ottenute lodi e ringraziamenti, imperocchè egli ha restituiti a' loro posti ed in Sicilia alti magistrati siciliani che con evidente ingiustizia erano stati costituiti, e da ciò voglio trarre fidanza che altri vorrà ancora ritornare a' loro posti da cui parimente per arbitrio o peggio sono stati rimossi.

In questa bisogna voglio rammentare all'onorevole ministro guardasigilli, che il suo concittadino Gaetano Filangieri pensava che i giudici dovevano essere naturali di ciascun luogo nello stesso unico Stato di Napoli, calabresi in Calabria, pugliesi in Puglia, abruzzesi in Abruzzo; perchè altrimenti, diceva, principalmente per la ragion penale manca una gran parte del criterio onde poter giudicare quali i rei, quali gl'innocenti. Chi di noi soggiungeva, malgrado la pienezza della prova, non condannerebbe piuttosto Anito come calunniatore, che Socrate come delinquente?

E qui, o signori, non voglio parlare di un affare deplorabile, e che ancora pur troppo è pendente, perchè io voglio dare il primo l'esempio come legislatore di rispettare l'indipendenza del potere giudiziario; ma quando sarà fatta la luce io spero che il guardasigilli opererà ciò che deve, altrimenti provvederà il Parlamento.

E mentre siamo nella ragion penale, mi è debito di favellare alquanto intorno ai giurati.

Signori, è comune opinione, ed io fino ad un certo punto acconsento, che una gran garantigia danno i giurati sotto l'aspetto politico,

MICHELINI. Anche Filangieri credeva così.

D'ONDES-REGGIO. Egli danno quella guarentigia per l'indipendenza loro dal Governo; ma i giurati non danno cotale guarentigia se non siano bene scelti, in faccia a quella che si chiama opinione pubblica ossia volgare, la quale sovente è tirannide. (*Bisbiglio*) Sì, o

signori, ora in Europa tirannidi ve ne sono più d'una; una volta non ce n'era che una sola.

Affinchè i giurati dessero non solo la guarentigia politica ed in faccia al Governo ed in faccia al predominio delle moltitudini, ma anche, per quanto è possibile, dessero guarentigia giuridica, è di necessità che si scelgano fra quegli uomini i quali e per lo studio e per le professioni, abbiano sufficiente svolgimento delle loro intellettuali facoltà. Ora, secondo la nostra legge, sono giurati tutti coloro i quali sono elettori politici.

Non è difficile che gli autori della legge, seguaci indefessi delle cose francesi, abbiano inteso sottosopra la questione che si agitò in Francia sotto Luigi Filippo; si voleva, lì, che tutti i giurati fossero elettori politici, e ciò stava bene, poichè indubitatamente a pronunziare una decisione in materia penale si richiede una capacità maggiore che ad eleggere dei deputati al Parlamento. Ma per ciò stesso la capacità d'essere elettore politico non implica quella d'essere giurato; eppure così stoltamente si è ritenuto nella nostra legge.

Signori, in materia penale vi sono delle questioni gravissime, circa le quali gli stessi giureconsulti si trovano sovente perplessi, come pretendere che un falegname, un ciabattino, perchè possono essere elettori politici, possano giudicare bene cotali questioni? Le giudicheranno, ma le giudicheranno pessimamente, con danno di quegli sventurati che sono sotto il loro giudizio, e con danno di tutto il consorzio civile. (*Mor-morio.*)

Io quindi, o signori, voglio il giurì, ma voglio che si componga di gente che sieno forniti di alquanti studii ed attendano a professioni che richieggono alquanto intellettuale capacità; a cagion d'esempio (io qui non formulo con particolarità la legge), sieno giurati tutti gli avvocati, i medici, gl'ingegneri, i notai, gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni, i negozianti, proprietari e simili; sieno giurati coloro che hanno imparato almeno le discipline che si chiamano di studi secondari. Ma voglio escludere tutti quelli che sanno appena leggere e scrivere, che esercitano manuali mestieri; ma come volere mai che costoro decidano della vita e della libertà degli uomini?

Una voce. Eppure così si usa in altre parti d'Europa!

D'ONDES-REGGIO. Poco m'importa, se nelle altre parti d'Europa si faccia così; io lo trovo contro la ragione e contro la giustizia, ed io lo rigetto. C'è dovere di praticare una stoltezza o una iniquità perchè in altri luoghi si pratica? Si pratici pure in tutto il mondo, io la rigetto.

Mi si dice: sono giudici soltanto del fatto. Rispondo: tutti i giureconsulti sanno che non è possibile il determinare come reato un fatto senza che se ne faccia il paragone colla legge. Vi ha poi delle questioni importantissime, come quelle della premeditazione, che non possono con aggiustatezza definire gente di poca mente e non abituate a fini e rigorosi ragionamenti, eglino con facilità commetteranno gravissimi errori.

Passiamo ad altra enorme magagna.

Secondo la nostra legge, se i giurati hanno pronunziato il verdetto alla semplice maggioranza di sette, i giudici possono sospendere con voto unanime la sentenza ed inviarne ad altre assisie il giudizio, ma se i giurati hanno pronunziato con otto o più, i giudici sono necessitati ad infliggere la pena. Se poi alle nuove assisie i giurati pronunzieranno anco con sette voti verdetto conforme al primo, allora i giudici sono necessitati ad infliggere la pena. Il giudice così è nella condizione più misera di quella dell'essere misterioso e tristo, che come macchina vile toglie la vita ai suoi simili; costui almeno non sa se la vittima sia innocente o rea; ma il giudice in sua coscienza può vedere innocente il dichiarato colpevole, eppure deve mandarlo al patibolo! Poco, poco mi preme se così è per tutta Europa, per tutto il mondo; io so che ciò è manifesta ed orribile immoralità. Io, giudice, non applicherei mai la pena, quando la mia coscienza vi ripugnasse. Diamo noi Italiani quest'esempio di moralità, che è pure di giustizia, stabilendo che il giudice non sarà mai necessitato a pronunziare la pena contro la sua coscienza. La legge a portarsi sarebbe questa: che anco se ad unanimità sia il verdetto nelle prime assisie, i giudici possano rimettere il giudizio pronunziato ad altre assisie, e che in queste sieno non solo nuovi giurati, ma anco nuovi giudici; ed anco ove i nuovi giurati confermino il primo verdetto, i nuovi giudici possano non applicare la pena ed invece dichiarare innocenti gl'imputati. In somma non basterà il giudizio dei giurati, vi bisognerà parimente quello dei giudici per condannare. Così vi sarà specie di coordinamento del criterio morale e del criterio legale, così solo possono essere securati la vita e la libertà de' cittadini, così solo può sperarsi che non avvenga il caso orrendo, la gran sventura d'un civile consorzio, la condanna d'un innocente!

Ed ora passo ad esporre alcuni miei divisamenti intorno all'ordinamento giudiziario per le faccende di ragion civile.

Il nostro ordinamento giudiziario, checchè si dica, è tolto di peso da quello di Francia: Corte di cassazione, Corte d'appello, tribunali di prima istanza.

Primieramente è da riflettere, che questo gran trovato francese della Corte di cassazione, suprema d'ogni altra, è ordinata con tali facoltà, che mostra il legislatore non essere stato molto sollecito del trionfo della giustizia. Impotente essa a definire il merito del giudizio, non ostante veda chiaro che ingiustamente si sia sentenziato, pure, non essendovi lesione della legge, non può annullare il giudizio; e quindi ella sovente apporta rimedio in litigi di poco momento, e non ne pronunzia alcuno in litigi d'interesse ingente, come in quelli che concernono l'interpretazione de' testamenti.

Pure a sostegno di tale istituzione si è allegato in Francia, e si allega anco presso di noi, il vantaggio dell'uniformità dell'interpretazione della legge e costanza della giurisprudenza.

Signori, l'uniformità in ogni maniera di giudizi umani

è contraria alla natura umana, e così l'esperienza immancabilmente dimostra. Uno stesso consigliere può pensare oggi in un modo e domani in un altro, può mutar avviso, anzi in coscienza sovente deve mutarlo. Ma vi ha poi un mutamento naturale ne' giudizi, che viene dalla morte: oggi muore un consigliere, domani un altro, e così ogni uniformità va via.

Difatti, o signori, se si osservino le decisioni della Cassazione di Francia alla distanza d'un dieci anni, esse paiono pronunziate come sopra leggi diverse.

In Francia primieramente, prevalendo presso il pubblico i principii chiamati democratici, onde si voleva la divisione, per quanto più era possibile, dei beni, tutti i testamenti si trovavano nulli. Passato un certo tempo, altre idee prevalsero, e tutti i testamenti furono trovati validi.

Le quali considerazioni non sono veramente da indurci a conservare in Italia le varie Corti di cassazione che vi sono. Le quali o si debbono abolire tutte, o debbono restare tutte; imperocchè per quel che vi ho detto tant'è lo averne una come averne quattro, riguardo alle contraddizioni fra i vari giudicati.

Ma io credo che dobbiamo andare ad un sistema affatto diverso.

Il tribunale di prima istanza si compone di tre giudicanti e di un rappresentante il Pubblico Ministero, il tribunale di appello si compone di cinque giudicanti e di un rappresentante il Pubblico Ministero; or può bene avvenire che tra due litiganti uno abbia avuto in suo favore i tre giudicanti ed il Pubblico Ministero nella prima istanza, e due giudicanti ed il Pubblico Ministero in appello, e l'altro in suo pro soltanto gli altri tre giudicanti in appello, eppure questo vince il litigio, quindi tre voti prevalgono contro sette; così è capovolto ogni criterio della verità giuridica, i gradi di probabilità sono più per il predominio dell'ingiustizia che della giustizia.

Per l'ordinamento giudiziario di Napoli e Sicilia i giudici di appello erano sette, quindi poteva guadagnare il litigio chi aveva quattro voti e perdere chi ne aveva otto, falsato pure il criterio, scempio pure della giustizia, ma in grado minore, poichè la differenza tra 3 e 7 è maggiore che tra 4 ed 8; ma in Napoli e Sicilia si è voluto a forza applicare l'ordinamento piemontese.

Quindi, signori, primieramente propongo non solo che si abolisca la Corte di cassazione ma anco che si metta da parte nei giudizi il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero rappresenta il Governo; onde in un reggimento di libertà come il nostro è specie di attentato contrario all'indipendenza della potestà giudiziaria, la quale intanto è base del medesimo reggimento.

Diviso poi il seguente ordinamento giudiziario: in prima istanza un giudice, in seconda quattro, in terza, quando vi sarà luogo, come dirò, sette.

Decidendo il primo giudice e portandosi appello, se di quattro giudici tre convengano nella medesima sen-

tenza, il litigio viene definitivamente deciso ed allora almeno si avrà tre contro due, e così vincerà il litigio quella delle parti che avrà avuto in suo favore il maggior numero dei voti, quindi probabilità maggiore che la verità abbia prevaluto, che non è secondo la forma attuale de' giudizi.

Nel caso però in cui i quattro giudici della seconda istanza si dividessero due e due, allora il litigio si porterebbe alla terza istanza; ove giudicassero, come ho detto, sette, i quali quando anco si dividessero tre e quattro, al più si avrebbe così combinati i voti delle tre istanze, uno della prima istanza, due della seconda e tre della terza, che sommano sei, e due della seconda e quattro della terza, che sommano pure sei; quindi la parte che guadagnasse avrebbe per sè voti uguali a quella che perderebbe; ma per voti di giudici di grado superiore, la probabilità della prevalenza della verità sempre di gran lunga maggiore non solo del giudizio secondo la legge piemontese, in cui tre voti prevalgono sopra sette, ma anco secondo la legge già in vigore in Napoli e Sicilia, in cui quattro voti prevalgono sopra otto.

Io non so se chiaramente abbia espresso il mio concetto.

(*Varie voci: chiarissimamente!*)

Signori, non pretendo che questi divisamenti miei sieno gli ultimi che si possano escogitare sulla materia, ma credo che i medesimi possano meritare che vi si rifletta, come lungamente vi ho riflettuto io pria di manifestarli in questa Assemblea. Una cosa mi pare certa, il sistema che io propongo è preferibile a quelli finora praticati. Possa, se non altro, servire ad attirare l'attenzione di altri sulla importantissima materia, e dare occasione ad alcuno più felice di me di concepirne altro migliore.

Signori, dalle cose che ora ho dette, e da quelle che ho dette altre volte in quest'Assemblea è chiaro che, quando si tratta di offendere dritti acquisiti, la custodia de' quali differenzia un consorzio civile da uno selvaggio, o di attentare alle grandezze che abbiamo ereditate da' gloriosi avi, io sono assai circospetto anzi ritroso riformatore; ma quando si debbono mettere in pratica veri solenni, contro a' quali non istanno che vecchi errori e la corrente delle insipienti moltitudini, allora io sono ardimentoso riformatore, senza che perciò voglia calpestare la legge dell'opportunità.

E quelle riforme di un'altra, di tutte maggiore, anzi massima, debbono essere coronate.

Io e voi, signor ministro, siamo antichi in propugnare l'abolizione della pena di morte. Voi ieri diceste, e ne raccoglieste meritati plausi, che i vostri concetti d'oggi, ministro, sono gli stessi di voi una volta esule; io non sono facile a mutare i miei; e non rinnegherò certamente l'esempio dei vetusti miei padri, i quali quando vinsero i barbari, per premio della vittoria inposero loro, che cessassero i sacrifici umani, e così stipularono per tutta l'umanità.

Coraggio, signor ministro, andiamo all'opera, scarse

TORNATA DEL 20 APRILE

avvegnachè sieno le mie forze, io sarò con voi. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ricciardi. (*Mormorio*)

RICCIARDI. Se la Camera non mi vuol sentire, io rinunzio.

Voci. No! Parli!

RICCIARDI. Era mio principale pensiero il rompere una lancia contro la Cassa ecclesiastica; ma l'onorevole guardasigilli avendo in animo di presentare uno schema di legge su questa materia, io rinunzio per ora a trattare sì fatto argomento.

Solo profitterò del diritto che ho di prendere la parola in questa discussione generale ad isvolgere il mio ordine del giorno, e nello stesso tempo a toccare di uno dei capitoli intorno a cui evvi accordo fra la Commissione ed il Ministero. I quali questa volta sono in sì fatta armonia che sopra tre soli capitoli differiscono il secondo, il sesto e il duodecimo.

Io dirò qualche parola sul capitolo 22, cioè su quello in cui è parola degli assegnamenti per aspettativa, e nel quale trovo l'ingente somma di lire 1,154,316. Tanto danaro, o signori, dall'erario si paga a magistrati, i quali non rendono verun servizio allo Stato.

Ora, io crederei non solo opportuno, ma necessario che questi magistrati si adoperassero, massime nelle provincie meridionali, dove la giustizia procede sì lentamente. Io vorrei che adoperati venissero soprattutto siccome giudici istruttori, poichè il numero che oggi ne abbiamo in quelle provincie è immensamente inferiore al bisogno.

Il giurì, ed in questo io dissento intieramente dal mio onorevole amico D'Ondes-Reggio, funziona mirabilmente in quella parte d'Italia; ma appunto perchè il giurì circonda di tutte le maggiori guarentigie la vita degli accusati, procede assai lentamente, talchè, invece di cinque o sei cause al giorno, quante se ne spedivano dagli antichi tribunali, oggi una appena spedita ne viene ogni giorno per opera dei giurati.

Quindi la necessità di pronte riforme legislative.

Dissi l'altro ieri potersi attribuire ai giudici fondamentali o ai tribunali di circondario il giudizio di molti piccoli reati: aggiungerò oggi doversi adottare assolutamente un provvedimento legislativo che possa vuotar le prigioni, dove incomincia a serpeggiare il terribile tifo carcerario, del quale anzi si sono già manifestati due casi nel carcere di San Francesco. Si tratta, o signori, di provvedere alla sorte di circa diciotto mila cittadini che aspettano il loro giudizio da quindici o venti mesi.

È indispensabile, secondo me, che la Camera dia facoltà, sia ai giudici istruttori, sia alle sezioni d'accusa, di mettere in libertà provvisoria, mediante cauzione o malleveria, tutti coloro fra i detenuti i quali non sieno gravemente indiziati.

Una voce. E in che cosa c'entra la Camera?

RICCIARDI. Io domando un provvedimento legislativo, una legge.

Oltre a ciò regolarizzare fa d'uopo per legge ciò che fu fatto illegalissimamente contro i così detti camorristi.

Questa piaga deve essere sanata ad ogni patto, ma per via giusta e legale, e non già con provvedimenti di polizia.

Bisogna assolutamente che si verifichi il caso di ciascuno di questi cittadini, che sono ben settecento; ed io ho l'intima convinzione, specialmente di aver visitato le carceri, che si è arrestato qual camorrista più d'un liberale, più d'uno che lealmente si adoperava a pro dell'ordine presente di cose.

Permettetemi ora di tornare per un momento sopra un argomento doloroso: lo farò con tutti i riguardi possibili, ma trattenermi non posso dal farlo.

Sentii ieri l'altro una voce sorda in questo recinto, una voce la quale diceva che la sinistra, nell'assalire il colonnello Fumel, aveva difeso i briganti!

Signori, noi difendiamo la giustizia violata, la legge posta in non cale.

Domando io all'onorevole Morelli se in coscienza possa egli rispondere a questa domanda... (*Bisbigli*)

PRESIDENTE. Prego il deputato Ricciardi di considerare che forse egli non era presente, ma che altra volta la Camera, e di nuovo pochi giorni or sono, ha dichiarato che sopra tutto ciò che riguarda il brigantaggio debba essere sospesa ogni discussione pubblica, finchè non sia letta in Comitato segreto la relazione della Commissione d'inchiesta.

Quindi è evidente che in questo momento la discussione che egli imprendesse sarebbe intempestiva e non potrebbe riescire ad alcun risultamento pratico.

RICCIARDI. Accetto l'osservazione dell'onorevole presidente; solamente mi permetterà di rispondere a questa gravissima accusa.

Noi siamo accusati di avere difeso i briganti! (*Segni di diniego — Rumori*)

PRESIDENTE. Io credo che lo stesso signor deputato Ricciardi può essere più che sicuro che nè il deputato Morelli, nè alcun altro si è mai sognato qui di credere che da una parte qualsiasi di questa Camera si voglia prendere la difesa del brigantaggio.

È impossibile persino il supporlo.

RICCIARDI. Del resto, siccome allora che discuterassi la quistione del brigantaggio noi presenteremo tai documenti da provare la verità delle nostre asserzioni, io fo fine su questo capo.

Anzi dirò, conchiudendo, perchè non amo abusare dei momenti della Camera: i mali dell'ex-reame delle Due Sicilie son gravi, ma il principale consiste in questo, o signori, nella violazione perenne della legge e della giustizia.

Conforto io quindi l'onorevole guardasigilli a presentare i progetti di legge necessari a far cessare uno stato di cose così anormale, così mostruoso; e conforto la Camera a spendere tutta l'influenza che aver può sul Governo affinchè il mio voto sia soddisfatto nel più breve tempo possibile.

Che se ciò otterremo, o signori, avremo reso a quelle disgraziate provincie il maggior servizio possibile; avremo adottato uno dei mezzi migliori che adottar ne sia dato ad ispegnere l'orribil flagello del brigantaggio!

PRESIDENTE. Avendo il deputato Ricciardi svolto il suo ordine del giorno domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetterebbe al deputato Ninchi, ma prima avverto la Camera che in questo punto mi venne trasmesso il seguente ordine del giorno del deputato Camerini:

« La Camera, convinta della necessità di provvedere ad un tempo all'economia di tempo e spese e migliore ordinamento nell'amministrazione della giustizia; invita il Ministero a studiare i regolamenti e le leggi che ora le son di norma, per provvedere o proporre al potere legislativo che rispondano alle seguenti modifiche:

« 1° Ampliare le attribuzioni delle Corti d'assisie per la lettura di consenso delle dichiarazioni di testimoni assenti, e rimessione delle cause da una all'altra udienza;

« 2° Soppressione o modifica dell'ufficio dei poveri, ma sempre alla base di funzioni gratuite e che non precludano la nomina di difensori ufficiosi tratti dal foro;

« 3° Abolizione del rimedio di opposizione a sentenze contumaciali in materia correzionale, nei casi di citazione non consegnata in mano propria;

« 4° Abolizione provvisoria o modifica delle indennità attribuite ai componenti le Corti d'assisie;

« 5° Regolare gli uffici di conciliazione, conservando ed estendendo a tutte le provincie del regno questa nobile e feconda istituzione. »

NINCHI. Sembrami peccare d'audacia prendendo la parola dopo sì valenti oratori. Ma più che le considerazioni di convenienza e d'amor proprio può il sentimento del dovere.

Dirò francamente la mia opinione.

Nell'esaminare questo bilancio mi son fermato alla parola *culti*, e trovando di contro una somma di lire 1,900,000 circa mi sono domandato: non sarebbe egli meglio che il nostro Governo facesse gettito di quest'ingerenza, economizzando così una cospicua somma e prevenendo il pericolo che si accresca enormemente nell'avvenire?

Propostomi questo quesito, ho creduto che molte ragioni concorressero a confermarci nell'idea dell'assoluta soppressione di questa pericolosa ingerenza, e quindi della economia delle spese stanziato in bilancio.

Abbandonando ogni intervento in materia dei culti non solo avrete questa economia, ma eviterete il pericolo che le spese che voi oggi fate per logica conseguenza non divengano molto maggiori.

Per la stessa ragione onde voi soccorrete al culto cattolico, i culti delle altre religioni che sono, o che si potrebbero stabilire in Italia avranno diritto anch'essi a soccorso, e voi non potrete aderire alla loro domanda, perchè quei credenti pari ai cattolici negli aggravii

non potrebbero essere trattati con disuguaglianza nei benefici.

Trovo nel bilancio che le università israelitiche di Toscana hanno dei sussidi dallo Stato.

Non concepisco davvero come altre società israelitiche d'Italia, che si trovano in peggiori condizioni di quelle delle società israelitiche di Toscana, non avranno tosto a richiedere dallo Stato di eguali soccorsi.

Mantenendo questo sistema, noi non solo spenderemo l'attuale somma di 1,900,000 lire, ma correremo pericolo di vedere a dismisura, per logica conseguenza del falso principio, aumentata questa cifra. Non tanto io miro all'economia della spesa, perchè in certi servizi la spesa è per l'ultima cosa a cui si deve aver riguardo, quanto allo scopo che il nostro ministro guardasigilli, disoccupato da questo lato della soverchia, inutile e fastidiosa ingerenza in materia di culto, possa attendere molto più alacramente alla riforma della legislazione ed all'esercizio delle sue funzioni in quelle parti che si riferiscono alla grazia e giustizia. Ma più che lo studio di sbarazzare il ministro, mi conforta il vantaggio che deriverà alla libertà generale del paese, a quella libertà che è la massima di tutte, alla libertà di coscienza.

Voi sapete, signori, quanti interessi di famiglia e di proprietà si connettano colla coscienza. Io ho avuto occasione di sollecitare l'*exequatur* d'una semplice dispensa di matrimonio, che è pure uno dei casi più semplici, e intorno a cui certamente non poteva esser pericolo di rifiuto.

Per le lungaggini amministrative, per l'ingombro soverchio d'affari, questa vertenza non potè esser distrigata che dopo molto tempo e varie insistenze. Eppure da essa dipendeva lo stato della famiglia, la legittimità della prole, la successione, numerosi e immensi effetti civili.

La soppressione adunque del Ministero dei culti per me non solo equivale ad una economia, a maggiore libertà o minor occupazione del Ministero, ma soprattutto equivale alla massima libertà e garanzia della coscienza e degl'interessi più sacri dei cittadini.

Però, che cosa sono questi vantaggi in rapporto all'altro più grande, infinito, di attuare un sistema conforme alla ragione?

Per quanto mi studii io non posso comprendere come due cose per ragione d'origine, di materia e di fine così diverse fra loro, quali sono lo Stato e la religione, abbiano ad essere insieme confuse.

La religione significa i rapporti che legano l'uomo all'infinito; la potestà civile non ha per istituto ed essenza che gli interessi limitati e transitorii del mondo. È dunque una necessità metafisica che queste due istituzioni così diverse fra loro non possano compenetrarsi, unirsi e a vicenda controllarsi senza che ne derivino grandi urti e contrasti di cui la storia ci ha portato tracce così sanguinose. La religione si riferisce alle cose dello spirito. Essa per sua natura non ha verun rapporto colle cose umane.

Dunque lasciamo che essa sia regolata da quelle persone che a ciò vengano preposte, lasciamo che queste persone preghino come e per chi a loro piace. Non c'ingeriamo nelle nomine dei ministri del culto, e molto meno della loro destituzione, lasciamo accolgano nel grembo della Chiesa e scomunicano a talento. Finchè questa libera azione non si rivela alle potestà civili con disgustosi risultati sia a carico della società intera, sia degl'individui, non dobbiamo, non possiamo intervenire nei loro affari, più di quello che possiamo ed intendiamo d'intervenire negli affari di un'accademia, di qualunque altra società d'interesse materiale o scientifico.

Noi o signori, non dobbiamo considerare l'israelita, il turco, l'evangelista o altro qualunque sotto il rapporto della sua religione; noi non dobbiamo valutare sia il rabbino, sia il parroco come sacerdote, nè il vescovo come un vescovo; noi dobbiamo considerare questi individui sotto il solo rapporto di privati cittadini; quindi noi senza bisogno di un ministro dei culti, col solo ministro della giustizia, venendo l'occorrenza, potremo tenerli al dovere, e tanto più facile ci sarà di ciò fare, quanto meno ci saremo implicati nell'approvare e conferire l'autorità del loro ministero.

Ora invece quando avete approvato la nomina di un vescovo, di un canonico o di un ministro qualunque, e ne avete riconosciuto la gerarchica dipendenza dal papa, come potrete punirlo se obbedisca ai suoi ordini? Dacchè l'avete dichiarato maestro e moderatore in religione e indi vostro superiore in tale materia, come potrete pretendere di giudicarlo e di punirlo? Esso vi opporrà l'autorità che voi stesso gli avete conferito, e voi non potrete dire se bene si apponga o male in argomento che è tutto di sua pertinenza. Gli sconci sociali saranno conseguenza del fatto vostro, dell'autorità che gli avete accordato. In una parola la vostra ingerenza preventiva, anzichè garantire i diritti dello Stato, lo espone a maggiori pericoli; questa ingerenza preventiva non serve ad allontanare il male, ma impedisce moltissimo bene, ed invece di armarvi vi disarmate. (*Sensazione*)

Sopra a questi vantaggi, che sono pure di un ordine elevato, ma tuttavia meno direttamente utili per lo Stato, si ha un altro grande interesse ancora.

Noi, separando completamente lo Stato dalla Chiesa, facendo che lo Stato, come è nella natura dei corpi morali che sono un rapporto veduto dalla mente negli uomini e nelle cose piuttosto che una realtà naturale ed esteriore, dico, facendo che lo Stato non abbia relazioni altro che con cittadini senza distinzione di sacerdote, di parroco o di vescovo, in tutti i suoi atti si dimostri come persona che non abbia religione prestabilita, che non abbia religione ufficiale, noi definiremo la grande questione che è agitata da tanto tempo, e che ancora agita il mondo, se cioè lo Stato è nella Chiesa, o la Chiesa è nello Stato!

Signori, io credo che del pari avessero torto tanto i papi quando dicevano: lo Stato è nella Chiesa, quanto gl'imperatori quando asserivano che la chiesa è nello Stato; se la barbarie dei tempi avesse pure accordato

di vedere la verità, come noi l'osserviamo, si sarebbero risparmiati tanti scandali e tanti torrenti di sangue! (*Adesione*) Io credo che la Chiesa non sia nello Stato, nè lo Stato sia nella Chiesa; credo che siano due cose di loro natura così diverse che neppure possono col pensiero comprendersi l'una e l'altra. Io credo che questa assurda pretesa sia dannosa ad ambo i contendenti. Infatti i papi, col dire che lo Stato era nella Chiesa, si arrogavano il diritto di conferire le corone, di destituire i re, di sciogliere i sudditi dal giuramento; gl'imperatori a loro volta si arrogavano il diritto di farla da pontefice. E dalle momentanee transazioni di queste pretese è, a senso mio, derivato il dominio temporale del papa. Il papa unse l'imperatore Carlo Magno e l'imperatore in compenso dava al papa il dominio temporale su Roma, e si riservava il beneplacito nelle nomine de' papi.

Signori, oltre all'ossequio, per verità una gran ragione politica ci deve mettere su questa via; e la ragione politica è in ciò che, come la confusione di questi due principii Chiesa e Stato ha portato l'istituzione del dominio temporale del papa, così il separarli deve portarne l'eliminazione. (*Bravo!*)

Io non comprendo come noi possiamo altamente asserire di voler andare a Roma, senza rimuovere prima quegli ostacoli che ce ne impediscono l'adito. Se noi riconosciamo l'immistione dello Stato nella Chiesa, la Chiesa pretenderà l'immistione di essa nello Stato; noi riconosceremo la conciliabilità dei due principii, noi ostruiremo a noi stessi la strada per Roma.

Io credo che due obiezioni di diverso genere si possano opporre a queste mie parole. Gli amici troppo zelanti del potere civile mi diranno che questo è un esporre a certo pericolo la società; che è un darsi in balia completa del clero, il quale certamente non ci è, almeno nelle circostanze attuali, il più benevolo; che questo equivale ad un'abdicazione. Però io credo che appunto nell'interesse della tranquillità interna e del nostro avvenire noi dobbiamo separare, allontanare ogni ingerenza nostra dagli affari che si riferiscono alla religione, perchè quest'ingerenza, come aveva detto in principio, impotente a prevenire il male, ne produce per sé medesima moltissimo.

Diffatti, supponete che il clero ci fosse ostile...

Voci ironiche a sinistra. Supponete...

NINORI. Supponete che esso volesse insidiare alla salute del paese, voi non avete altra via che, o di cessare d'essere cattolici, o di lasciare che esso emetta tutti i suoi atti sotto la sua responsabilità. Che cosa avete ottenuto proibendo che i vescovi andassero a Roma per la solenne canonizzazione di 35 santi? Niente, perchè quegli stessi vescovi che avete impedito d'andare a Roma hanno deriso la vostra impotenza stando nella loro diocesi, e dichiarando di acconsentire pienamente a tutto quello che in Roma si faceva.

Dunque voi vedete che questa immistione vi rende tiranni e non serve che a versare sopra di voi il ridicolo.

È certamente meglio lavarsene completamente le

mani, attendere i fatti, e senza guardare da qual motivo religioso o no provengano punirli in sè medesimi come nocivi.

Io non avrei affatto impedito ai vescovi di andare a Roma; se vi fossero andati e avessero tramate cose contrarie agli interessi dello Stato, al loro ritorno io li avrei puniti come quei cittadini che tramano contro la sicurezza del proprio paese. Voi invece colla vostra proibizione avete lasciato che essi facessero quanto volevano a vostro danno.

Altra obbiezione è quella che deriva dal clero, che immemore della sua condizione attuale, sogna gli antichi privilegi e signoria. Esso non può ancora capacitarsi di essere trattato a parità di condizione degli altri culti. Ma ben presto più che la memoria del passato potrà in lui la coscienza del presente, e meditando sulla storia vedrà che gli stessi favori della potestà civile ben presto si rivolsero a danno, e che un periodo di suo predominio fu quasi sempre seguito da un'epoca di persecuzione e servaggio. La coscienza della verità dei propri dogmi l'assicurerà della sua prevalenza sopra ogni altro culto, e la pratica della virtù, stimolata dalla libertà, lo farà risalire nella dovuta onoranza. Allora il papa che avversa la libertà solo in quanto assume le forme della licenza, conoscerà che la libertà passata nel costume, in Italia è assai più solido fondamento alla sua autorità che non sia un temporale principato invisito alle popolazioni, e mantenuto dalla materiale potenza di chi non gli permette di pubblicare una allocuzione, di conferire un vescovato, senza il preventivo suo beneplacito. Il papa sprezerà un principato che gli viene mantenuto come espediente atto a vincolare l'apostolica sua indipendenza. In quel giorno, che credo poco lontano, l'Italia ed il papato, in isfera separata e distinta, riassumeranno la loro opera civilizzatrice sul mondo.

Per queste ragioni adunque io propongo l'abolizione delle ingerenze amministrative sui culti, e la completa separazione tra la Chiesa e lo Stato.

Diffidente della possibilità di fare un insieme di leggi che soddisfi ai bisogni, io tenderei più a riportarmi alla scienza, abolendo tutti i Codici esistenti che non a farne dei nuovi. Premessa, come corollario della completa separazione dello Stato della Chiesa, una legge sul matrimonio civile e sullo stato delle persone, farei poche altre leggi di argomenti a cui non poteva, dalla sapienza dei maggiori, essere provveduto conformemente ai bisogni dell'epoca nostra. Sarebbe tra queste la legge di successione ed altra sulla pubblicità delle ipoteche, e affezioni diverse della proprietà fondiaria.

Tornando poi alla parte più speciale del bilancio, a raggiungere una più retta amministrazione della giustizia colla maggior possibile economia, approvo quello che ha già annunciato l'onorevole mio amico De Donno, di diminuire i giudici di mandamento, i tribunali di circondario e le Corti d'appello, elevando gli emolumenti più bassi, ed abbassando i più elevati per modo di raggiungere l'economia di un quarto della spesa at-

tuale. Di più vorrei che nei luoghi dove non vi sono giudici di mandamento, nei paesi dai quali il giudice di mandamento dista più di 15 chilometri, in materie di poca importanza potessero giudicare i sindaci comunali. Io troverei molto ragionevole che per un affare di lire 30 i sindaci comunali potessero rendere ragione. Noi abbiamo avuto per molti anni questo sistema, e abbiamo motivo di lodarcene.

Altra considerazione che, a senso mio, mentre provvede all'economia, può provvedere anche al miglior credito e stimabilità della giustizia, condurrebbe a diminuire l'ingerenza del procuratore del Re, e conseguentemente scemare il numero dei sostituti ed impiegati relativi.

Si dovrebbe soprattutto eliminarne l'ingerenza nelle cause civili. Il procuratore del Re assiste alla discussione delle cause sia che lo Stato vi abbia, sia che non vi abbia interesse. Ora per quanta stima dobbiamo avere del potere esecutivo, la presenza di quest'individuo che non è giudice, ma rappresenta il Governo, non sembra troppo in armonia col principio dell'indipendenza assoluta del potere giudiziario.

Non vorrei che intervenisse alla votazione quando si tratta d'interessi tra lo Stato ed i terzi. Questo mi sembra tanto più inconveniente perchè il Pubblico Ministero rappresenta uno dei litiganti, ch'è lo Stato.

È certo che i nostri magistrati sono tutti fior d'onestà, di coraggio, è certo che hanno un carattere indipendente; ma il procuratore del Re può farli promuovere, può farli girare pel mondo, e indirettamente destituirli; quindi avranno essi sempre il coraggio civile di resistere a tali occhiate (*Ilarità*), a certi atti che si potrebbero interpretare come desiderii?

Pensate che spesso l'umana fralezza induce a prevenire il desiderio dei superiori, e che le male abitudini del passato potrebbero facilmente indurre a credere, più che l'imparzialità della giustizia, essere a cuore del nostro Governo la vittoria in una causa.

In ultimo credo che sopresse le attuali Cassazioni ci abbia ad essere in Italia un solo tribunale di terza istanza, piuttosto che una Corte di cassazione.

Ad esso dovrebbero salire certe regiodicate che per giudizio economicamente assunto da una sezione del tribunale medesimo contenessero una flagrante ingiustizia, anche per avventura non fossero infette di estrinsecamente falsa applicazione di legge.

Vi sono gravi ingiustizie legali senza che si possa dire che manifestamente è stato violato l'articolo tale della legge; vorrei che questo gran tribunale italiano potesse prenderne cognizione e correggerle.

Dopo queste osservazioni, grato per l'usata indulgenza, io credo di dover risparmiar alla Camera un più lungo fastidio e tacerò.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha trasmesso il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a sopprimere nel progetto di bilancio [del 1864] le spese del capitolo 14 relativo ai culti, passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta al deputato Molfino.

MOLFINO. Signori, io non farò un discorso, non isvolgerò un sistema, non mi sento la lena, nè voglio rubare un tempo prezioso alla Camera, e mi permetto appena appena di dare il mio giudizio sui sistemi svolti da uomini più dotti di me.

Mi limito quindi ad alcune parziali raccomandazioni che intendo volgere al ministro, ed in qualche parte fui già prevenuto dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

Riguarda la prima la competenza dei tribunali e le leggi penali e civili del 1859 e che ora dominano, se non in tutta, almeno in quasi tutta Italia; hanno portate delle coraggiosissime riforme, basta accennare quelle dei giurati; hanno estesa la competenza dei giudici di mandamento in materia civile e di molto; ma non hanno estesa egualmente la competenza dei giudici di mandamento in materia penale; egli è qui dove vorrei che il signor ministro portasse la sua attenzione, per quei motivi che, meglio di me e con maggiore eloquenza, l'onorevole D'Ondes-Reggio svolgeva poco innanzi.

Basta ricordare alla Camera che per una ferita portata, non ad un uomo, ad un animale non ragionevole, per un'ingiuria pronunciata in pubblico, per una lesione cagionata con un sasso o con un bastone, guaribile in sei giorni, è necessario un giudizio nanti un tribunale di prima istanza. È quindi facile immaginare le conseguenze, le spese e il danno che ne viene all'amministrazione, e più ancora agli amministrati.

Quindi e dal lato dell'economia e dal lato della convenienza il ministro tenga conto nelle riforme che sta per presentare al Parlamento di quest'inconveniente ed estenda di molto la competenza dei giudici di mandamento. Per garanzia vi è sempre l'appello; chi si crederà leso si appellerà; chi si terrà soddisfatto, starà al primo giudizio.

E questa è la prima raccomandazione.

La seconda riguarda precisamente la legge sull'ordinamento giudiziario. In quanto a questo io già dissi che per me fu un coraggioso atto quello dell'introduzione del giudizio cittadino in Italia, e parmi abbia corrisposto degnamente all'aspettazione e fornita nuova prova del senno italiano.

Ebbene, se compiendo quell'atto è occorsa qualche inavvertenza, non se ne può certo dar colpa a coloro che avevano il coraggio di iniziarlo; bisogna però riparare a quegli errori che l'esperienza ha fatto rilevare.

Io ne accenno un solo. Secondo quella legge, i giurati, come ben sa la Camera, sono nominati uno ogni 400 individui.

Forse la mia osservazione potrà avere del biasimo ma ciò non pertanto la espongo ed è: che mi pare non si possa colla stessa misura stabilire la capacità dei cittadini di una città e dei cittadini della campagna, e di andare tassativamente a prendere un giurato ogni 400 cittadini, sieno pure della città di Napoli o della città di Torino, od invece sieno delle montagne delle

Calabrie o delle montagne, se si vuole, della Liguria.

La proporzione quanto a capacità ed istruzione non è la stessa. La conseguenza che ne deriva è che gli elenchi che si fanno di questi giurati dai Consigli comunali di campagna sono un ammasso di molti nomi, chè per la molta popolazione se ne richiedon molti, e tra questi figurano, o gli amici dei capi delle amministrazioni, o quando non vi figurano gli amici, vi figurano i nemici, perchè in certi luoghi può venir considerato un onore essere giurato, in un altro invece un peso od almeno un disagio.

Io credo quindi che bisogna che il ministro faccia studi per vedere se sia o no conveniente modificare questa parte della legge sull'ordinamento giudiziario e che riguarda le liste dei giurati che sono presentate da una Commissione del comune e decretate dai Consigli comunali, e passate alla Commissione provinciale.

Poche parole ora quanto alla Commissione provinciale.

La Camera sa meglio di me quale è la facoltà di questa Commissione provinciale; essa non ha che un *veto*, non ha che la facoltà di escludere un quarto di quelli che sono iscritti nelle liste comunali; ebbene, la Commissione provinciale che ha conoscenza dai comuni degli individui proposti od ommessi, tante volte vede sulle liste iscritti dei nomi che a suo giudizio non hanno la capacità di essere giurato, e poi ne vede esclusi altri che sarebbero capacissimi.

Or dunque, se voi volete questo controllo, che io credo necessario ed essenziale, voi dovete dare le facoltà a chi fa questo controllo di poter escludere od ammettere, ma non di escludere solamente senza poter riparare coll'esclusione ad una lista mal conformata.

Signori, passo alla terza delle mie raccomandazioni, e sarà l'ultima, e questa riguarda un altro argomento.

Abbiamo in Italia in tutti i comuni, o meglio in quelle frazioni che compongono i comuni, nelle parrocchie, un patrimonio che appartiene alla chiesa parrocchiale, abbiamo dei santuari edificati in altri tempi, per pietà e religione divenuti santuari molto ricchi.

Or bene il patrimonio di queste parrocchie, di questi santuari è governato non da tante leggi quanti erano gli antichi Stati d'Italia; ma ancora da un numero maggiore di quello che fossero questi Stati, e basta dire che per la Liguria vige ancora ed ha tutto l'impero l'editto imperiale del 30 dicembre 1809 per le fabbricerie, ed in Piemonte vi è un'altra legislazione.

Io credo che non mi occorrerebbero molte parole per dimostrare come l'editto imperiale del 1809 non sia più la legge conveniente per governare le fabbricerie. Lo dimostrano le continue dissensioni che si agitano tra fabbricerie e comuni, tra i comuni e le fabbricerie; che poi quell'editto sia incompleto lo provano i frequenti dubbi sollevati e sciolti, i frequenti pareri che è costretto ad emettere l'ufficio dei procuratori generali

per isciogliere le quistioni che lascia nascere. Infine io credo quell'editto mal risponda al tempo presente. Senza arrestarsi alla data remota e al tempo in cui fu pubblicato, basta rammentare che il principio di elezione e rinnovamento in chi vi ha interesse è affatto escluso, ed i membri del Consiglio di fabbricerie eternandosi si confermano fra loro.

Già la Camera subalpina aveva tentato una riforma, e coraggiosamente l'aveva votata, se non che nell'altro ramo del Parlamento questa riforma non fu adottata.

Io so che il guardasigilli lavora in proposito, ed ha fatto studi per preparare una legge la quale da un capo all'altro d'Italia governi questa materia. Io gli raccomando che non si arresti nel suo cammino, e ricordi che atto prudente ad evitare molte contestazioni fra comuni e parroci, ad assicurare un buon governo dei beni parrocchiali sarà il sottomettere le fabbricerie alla tutela delle Deputazioni provinciali come vi sono soggette le opere pie.

Introducendovi il principio elettivo, dando la tutela delle fabbricerie alle Deputazioni provinciali, si farà una legge ispirata ai veri principii di libertà, legge urgente ed importante.

Compia quest'atto il signor ministro, e non sarà il meno coraggioso ed il meno utile che avrà fatto nel suo Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco fa la seguente proposta:

« La Camera invita il Ministero a studiare nel nuovo sistema dell'ordinamento giudiziario:

« 1° L'istituzione dei giudici municipali con la riunita giurisdizione ed alquanto più estesa di quella dei conciliatori e de' supplenti giudiziari, non esclusa la competenza per le contravvenzioni, com'era scritto nella procedura penale napoletana;

« 2° La riduzione dei giudici mandamentali con l'ampliamento della giurisdizione territoriale, non che la di loro competenza pei delitti, salvo l'appello;

« 3° La ripristinazione dei tribunali provinciali, detti di *prima istanza* o *civili* con l'abolizione dei circondariali, ovvero la riduzione del numero dei circondariali con l'allargamento della territoriale giurisdizione;

« 4° L'abolizione dei tribunali di commercio e dei giudici del contenzioso nei dazi indiretti, ossia nelle dogane;

« 5° L'abolizione della pubblica clientela;

« 6° L'istallazione delle Corti d'appello in ogni provincia con quel ristretto numero di giudicanti che risponda alle di loro attribuzioni, e ciò nel doppio scopo della maggiore speditezza degli affari e del minore incomodo alle parti;

« 7° La riduzione delle Corti di cassazione ad una soltanto, con la denominazione di *Corte suprema di giustizia*.

« E passa alla discussione dei capitoli del bilancio. » La parola spetta al deputato Cocco.

Prima però avverto la Camera che sono anche per-

venuti al banco della Presidenza due altri ordini del giorno.

Uno è del deputato Boggio, così concepito:

« La Camera invita il Ministero a promuovere efficacemente l'unificazione civile e penale del regno e a presentare nella Sessione presente una legge sull'asse ecclesiastico. »

L'altro è dei deputati Fiorenzi, Ninchi e dello stesso deputato Boggio, in questi termini:

« La Camera invita il ministro dei culti ad attuare la libertà di coscienza col principio di *libera Chiesa in libero Stato*, e passa all'ordine del giorno. »

Ora parli il deputato Cocco.

Cocco. Veggo con dispiacimento trovarmi nell'ultima ora della tornata, nella quale difficilmente potrò incontrare la benevole sofferenza della Camera. Ma studiandomi di essere più che laconico, specialmente dopo le eloquenti parole dei deputati che mi hanno preceduto, io debbo attendermi quella benignità che per l'ora ben tarda non potrei sperare.

Signori, io non entro in quegli esami ed in quei dettagli nei quali gli onorevoli miei colleghi hanno così bene disimpegnato rispettivamente la parte da essi assunta.

Io mi soffermo sopra talune proposte generali, ma cardinali; e con breve sviluppo, il quale potrà essere ampliato dai maggiori lumi e dei colleghi che prenderanno dopo di me la parola, e dell'onorevole guardasigilli, alla di cui intelligenza, al di cui criterio, al di cui senno io raccomando le proposte medesime.

Eccomi dunque, senza altro preliminare, all'assunto. Con un ordine, che credo più logico, incomincio dal punto inverso da quello da cui ha principio la studiata e dotta relazione della Commissione; incomincio cioè dai giudici municipali.

Credo necessario, o signori, che in ogni comune la amministrazione della giustizia abbia per quanto è possibile il suo primo sviluppo con quella speditezza che facilmente raggiunge lo scopo, del quale i miei onorevoli colleghi hanno parlato, quello cioè di soddisfare al primo bisogno dei popoli, pel quale bisogno la Commissione consacrava le solenni parole: « che le maggiori guarentigie a tutti i cittadini stanno nella più spedita, nella più comoda e nella più sicura amministrazione della giustizia. »

Ora, o signori, e sotto il rapporto civile e sotto il rapporto penale vi sono taluni avvenimenti e taluni casi il giudizio dei quali, al di fuori del proprio territorio, non apporta che maggiore dispendio spesso inutile da una parte, ed un risultamento in linea di giustizia spesso infruttuoso dall'altra.

Gli avi nostri ancora avevano i loro giudici locali con maggior o minor giurisdizione, secondo la diversità dei tempi e dei luoghi. Abbiamo pur noi nel Napoletano il giudice conciliatore ed il supplente giudiziario. L'una e l'altra istituzione si sono conservate nell'ordinamento giudiziario, ma siccome mirar dob-

TORNATA DEL 20 APRILE

biamo alla maggiore semplificazione possibile ed al più spedito svolgimento negli atti dell'amministrazione della giustizia, così io ho proposto che le diverse giurisdizioni di questi due magistrati locali siano riunite in una sola persona, anche perchè sarà più facile, specialmente nei piccoli comuni, trovare una persona che due, quella persona cioè che possa e che sappia rispondere alle proprie incumbenze.

Ho proposto inoltre che le attribuzioni ora date ai giudici conciliatori ed ai supplenti giudiziari abbiano una maggior estensione, e sopra questo io non intendo entrare in dettagli per la ragione che ho accennata da principio di non abusare della sofferenza della Camera. Lascio questi dettagli all'esame ed al criterio del signor ministro di grazia e giustizia.

Aggiungo però che oltre a queste attribuzioni vorrei che si restituisse ai giudici locali, a norma della procedura penale napoletana, la competenza per le contravvenzioni di polizia, il cui giudizio, quando esce al di fuori del proprio comune, non raggiunge mai lo scopo.

Il secondo capo delle mie proposte riguarda i giudici mandamentali.

Io ho inteso con piacere ciò che dottamente ed eloquentemente dicevano poc'anzi gli onorevoli De Donno, D'Ondes-Reggio ed altri che mi precedettero; restringo le mie idee al desiderio che se ne riduca il numero, ed in questa riduzione con mezzo efficace se ne allarghi la rispettiva giurisdizione territoriale. Secondo il mio avviso, ai giudici mandamentali conviene restituire la competenza pei delitti e per le ragioni che dicevano gli onorevoli preopinanti, e per l'altra potentissima che il dispendio per tali giudizi nei tribunali circondariali sta molto al disopra dei pochi vantaggi che ne derivano.

Ma, diceva l'onorevole D'Ondes-Reggio, che per certuni reati la cui pena potrebbe giungere a più anni di prigionia non converrebbe lasciarne ai giudici mandamentali la competenza la quale potrebbe darsi alle Corti d'assisie.

Signori, per accogliere quest'idea bisognerebbe prima di tutto procedere ad una distinzione tra delitti e delitti, ma fino a che i delitti vanno classificati sotto una categoria, ed i crimini o misfatti in un'altra categoria, io non credo ragionevole e facile cosa anche alla mente elevata dell'onorevole guardasigilli, aggiungere alla divisione tra crimini e delitti la suddivisione tra delitti e delitti, per attribuirne il giudizio di alcuni ai giudici mandamentali e di altri alle Corti d'assisie.

Io crederei piuttosto che senza distinzione alcuna la competenza pei delitti si restituisse ai giudici mandamentali; e che per la maggior guarentigia dei giudicabili si aggiungessero allo stesso giudice due supplenti, talchè in ogni mandamento il giudizio correzionale sarebbe regolato dal giudice di mandamento come presidente; ma nella votazione prenderebbero parte ancora i suoi supplenti. E siccome in alcuni mandamenti non vi è che un supplente, non costerebbe gran

pena al Governo di nominarne un altro ed ove occorra anche un terzo.

In quanto al numero esorbitante dei tribunali circondariali, la Camera ha pure udito le dotte osservazioni e del signor De Donno e del signor D'Ondes e di altri oratori, quindi non occorre aggiungere cosa a tutto questo.

Ma appunto per le tante ragioni che io ho udito poco anzi da diversi onorevoli colleghi, per le altre ancora che ho rilevato dalla relazione della Commissione, sono indotto a questo pensiero, che riduco a forma di dilemma: o abolite tutti i tribunali circondariali e ripristinate i tribunali di prima istanza, che dicevamo tribunali civili, in ogni capoluogo di provincia; o riducete in modo il numero dei tribunali circondariali da estendere per quanto sarà possibile la loro giurisdizione territoriale a più vaste proporzioni.

Io non voglio esprimere la mia opinione sull'uno o sull'altro sistema, perchè trovandomi avvocato in un capoluogo di provincia, potrei essere tacciato di personale interesse alla mia locale posizione; comunque averne potessi un plauso dai cento trentasette o dai cento trentotto professori, il di cui esercizio è stato annientato dalla notissima *tabella-Miglietti* nell'organamento giudiziario.

Lascio perciò alla dottrina, saggezza ed imparzialità del guardasigilli il vedere tra questi due sistemi quale possa essere più conveniente e più idoneo alle condizioni attuali della nostra Italia.

Sull'abolizione dei tribunali di commercio pare che non vi sia difficoltà.

Io la veggo reclamata dalla relazione della Commissione e sostenuta dagli onorevoli che mi precedettero. Quindi, senza aggiungere altre ragioni, mi limiterò semplicemente a far rilevare alla Camera che, come i giudici di mandamento ed i tribunali circondariali nei luoghi dove non esistono tribunali di commercio, o come le Corti d'appello a cui vanno i gravami commerciali, hanno dato e danno prova di corrispondere alle mire del legislatore, così alle mire medesime potranno corrispondere tutti i magistrati ordinari anche nei luoghi dove stanno quelli di commercio. E così si otterrebbe un triplice vantaggio e per la economia, e per la speditezza, e per la scomparsa delle questioni di competenza che spesso sorgono tra il giudice commerciale ed il giudice ordinario.

E poichè mi è uscita di bocca la parola *maggiore speditezza*, io debbo ricordare alla Camera tutto quello che si consocia alla *rotina* dei tribunali di commercio.

Non si ha, almeno per quanto io mi sappia, non si ha che il solo presidente, il quale, negli affari gravissimi, negli affari più complicati e più interessanti, possa e sappia redigere la sentenza. Gli altri, che si prendono dal ceto dei commercianti, non sono che conoscitori di un tal quale sistema materiale; ma nessuno di loro assume o può assumere il carico delle redazioni, le quali o sono di poco interesse e di forma, e vengono forse dagli impiegati o *applicati* delle cancellerie, o sono di

qualche gravezza, e l'unico che può e deve occuparsene è il presidente.

Ecco, come io credo, che anche sotto questo rapporto si raggiunga lo scopo della maggiore speditezza, e, se volete, della maggiore guarentigia ancora ai diritti dei litiganti. All'abolizione dei tribunali di commercio ho aggiunto quella dei giudici del contenzioso delle dogane, o, come dicevamo prima, dei dazi indiretti. È questa un'idea che ho rilevato ben anche dalla relazione, un'idea a cui non posso che far plauso per le ragioni medesime che sono indicate nella relazione.

Basterebbe osservare che, quasi per un privilegio locale, sotto il pretesto dell'aumento degli affari, questi magistrati, diciamo così, eccezionali, non si trovano che in tre luoghi: Napoli, Palermo e Messina. Ma, sotto il rapporto del numero degli affari, gli stessi magistrati mandamentali, una volta giudici di circondario, o di sezione nelle grandi città, tengono i loro supplenti. E dove il magistrato non può per mancanza di tempo, il quale per altro non manca mai a chi sa ed a chi vuole, il supplente od i supplenti, o vice-giudici, suppliranno.

Osservo inoltre che, meno nelle suddette città, in tutti gli altri luoghi del Napoletano e, credo, nelle altre provincie ancora queste attribuzioni si esercitavano e si esercitano appunto dai giudici di mandamento, colla sola differenza che quelli soltanto di taluni luoghi marittimi ne hanno una speciale giurisdizione.

Ma sotto questo rapporto ancora io raccomando all'onorevole guardasigilli di fare in modo che nel suo sistema tali privilegi o eccezioni o varietà scompariscano, e che la giurisdizione sia esercitata dal magistrato con principii uniformi e consoni a quelli del diritto comune.

Un altro capo delle mie proposte riflette una materia anche più importante.

Mentre dall'onorevole De Donno e da altri colleghi si è declamato contro il numero soverchio delle Corti d'appello e contro il pochissimo frutto dei loro lavori, io vengo a proporre un aumento di numero di queste Corti!

La mia proposta, o signori, è di richiamare l'istituzione ai suoi principii, di richiamarla in modo di poter soddisfare ai *bisogni delle popolazioni*, di richiamarla in modo da poter raggiungere da una parte la *maggior speditezza* possibile, e dall'altra il *minor incomodo* possibile delle parti. E qui mi avvalgo di un'osservazione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale diceva che se egli credesse che per la *maggior speditezza* degli affari e per il *minor incomodo possibile* delle parti per raggiungere insomma il santissimo scopo di soddisfare i bisogni dei popoli, vi fosse necessità di aumentare il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, egli, l'onorevole D'Ondes-Reggio, non avrebbe difficoltà di proporre ogni aumento.

Signori, quando si va a calcolare tutto l'insieme delle mie proposte, cominciando da quella che riguarda l'istituzione dei giudici locali o municipali; quando si va a restituire ai giudici mandamentali la competenza sui delitti, quando si va a togliere od almeno minorare il

numero dei tribunali circondariali, quando si va all'abolizione dei tribunali di commercio, dei giudici del consorzio doganale, quando tutto questo insieme ci porterà una grande economia, sarà facile il vedere nel raffronto una ben grave riduzione di spesa al totale del bilancio in esame.

Ma io propongo di più, per le vedute appunto della economia, che in ogni Corte di appello non vi sia che quel ristretto numero di giudicanti che basti al disimpegno delle proprie attribuzioni.

E se portar volete una osservazione (per tacerne tante altre) in quanto alla necessità della proposta istituzione, guardate le statistiche delle provincie meridionali in ordine agli appelli correzionali presso le abolite Corti criminali. Giungono essi da due a tre mila sino ad otto mila e più in ciascuna provincia per ogni anno.

Ogni altra osservazione abbandono al criterio ed al senno del guardasigilli.

Finalmente io accennava alla riduzione del numero delle Corti di cassazione ad una soltanto.

Non occorre ripetere ciò eh'è scritto nella relazione. La Commissione conchiude coll'augurarsi non lontano il tempo in che debba il Parlamento discutere e sanzionare un novello ordinamento giudiziario che pienamente unifichi in tutte le provincie del regno l'amministrazione della giustizia.

Certamente con quattro Corti di cassazione non si può raggiungere l'uniformità di principii alla quale l'istituzione è diretta.

Spetta infatti alla Corte di cassazione richiamare tutti i componenti la gran piramide della magistratura all'osservanza delle leggi e delle forme, e, per dirla in una parola, alla uniformità dei principii.

Io non posso che aggiungere i miei auguri a quelli che faceva la Commissione, di veder presto scomparire questa specie di giuridico assurdo nelle nostre istituzioni.

Io esprimeva da ultimo un desiderio che è relativo alla proprietà e precisione della nostra lingua in quanto alla denominazione *Corte di cassazione*. Noi abbiamo voluto troppo imitare i Francesi, sin anco nei nomi! Ma diciamolo a gloria di coloro che ebbero parte alla ricomposizione dei Codici e degli ordinamenti giudiziari nel Napolitano, specialmente nella parte penale. Talune teoriche venute dalla Francia furono corrette. Ricordiamoci tra le altre cose, ad onore dei nostri sommi criminalisti, magistrati ed avvocati, che nelle questioni che si agitarono presso di noi dall'epoca della promulgazione del Codice criminale francese sino al 1819, specialmente sul *tentativo*, dovette la giurisprudenza napolitana portare quei lumi di sapienza, di logica e di metafisica che tutti sanno, e che certamente non ci venivano dal Codice francese, ma derivavano da una scintilla del gran genio del Romagnosi. Coi quali lumi la Camera legislativa francese nel 1832 (per quanto la memoria mi suggerisce nel momento) dovette riformare gli articoli sul *tentativo*. E fu allora, se non vado errato, che il celebre Dupin ebbe a chiamare l'illustre Nicolini: *Aquila dal faro!*

TORNATA DEL 20 APRILE

Ma torno al desiderio che io intendeva esprimere in ordine alla denominazione *Corte di cassazione*.

Cassazione, o signori, per dirla in una parola, non altro significa che *cassare*, *cancellare*, *annullare*, ma la Corte di cassazione non sempre *cassa* o *annulla*, alle volte *conferma*, quando cioè rigetta il ricorso, il quale non è che un rimedio straordinario. Insomma la Corte o accoglie il ricorso, ed allora *cassa*; ovvero lo *rigetta*, ed allora non *cassa*, anzi rafferma la *sentenza* o *decisione* impugnata. (*Rumori*) E se quando annulla o *cassa* si chiama *cassazione*, quando conferma, che nome avrà? (*Interruzioni*)

Una voce. Cassa quando annulla una sentenza.

cocco. Dunque non *cassa* quando *conferma* la sentenza cioè quando rigetta il ricorso. Ecco perchè i compilatori dell'organico giudiziario del 29 maggio 1817 nelle provincie napoletane sostituirono alla denominazione *Cassazione* l'altra che meglio corrisponde all'istituzione, e che sembrami anche più onorifica e più dignitosa, quella cioè di *Corte suprema di giustizia*, perchè sta al di sopra di tutte le Corti, di tutti i tribunali, di tutti i giudici, pel generale richiamo all'uniformità delle leggi e delle forme.

Io ben vedeva, o signori, come annunciava da principio, che l'ora ben tarda mi era nemica. Mi accorgo che la Camera è stanca de' suoi ben gravi lavori. Quindi mi credo nel dovere di non andare più oltre. Ma cessando, rivolgo la più fervida preghiera al guardasigilli perchè prenda in seria considerazione le cardinali riforme che ho alla sfuggita toccate, ma non svolte come avrei considerato. Le ritenga il ministro, come il risultato di prove della lunga esperienza di oltre a 40 anni, e ne tragga il ministro quella maggiore utilità possibile, della quale hanno bisogno i popoli; ma non dimentichi

nello studio severo dei novelli sistemi giudiziari che l'Italia non ha bisogno di lumi stranieri, e se altra volta fu maestra, non può, nè debb'essere discepolo, quando si è ricostituita a nazione.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la discussione sarà rinviata a domani. Intanto do comunicazione di un ordine del giorno stato presentato dai deputati Conforti, Caso, Soldi, De Blasiis. Esso è così concepito:

« La Camera, confidando che il guardasigilli si affretterà a presentare gli opportuni progetti di legge per una più celere e più economica amministrazione della giustizia, passa alla discussione del bilancio. »

Tutti questi ordini del giorno saranno stampati e distribuiti domani ai signori deputati.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno corrente;

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Costruzione di ponti sopra fiumi di Sicilia;
- 3° Formazione di un porto nella rada di Bosa;
- 4° Formazione di un porto in Santa Venere;
- 5° Costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi;
- 6° Discussione del bilancio del Ministero della marina per l'anno corrente;
- 7° Discussione del progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale;
- 8° Discussione del progetto di legge per l'istruzione del credito fondiario.